Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 123° — Numero 110

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 22 aprile 1982

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

Ministero del tesoro

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CIRCOLARI

CONCORSI

REGIONI

Regione Lombardia

Regione Piemonte

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 29 dicembre 1981.

Individuazione dei capitoli di spesa di investimento del bilancio dello Stato e delle aziende autonome per l'anno finanziario 1981 per i quali si stabilisce la quota di riserva da destinare agli interventi nei territori di cui all'art. 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, che approva il testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno;

Visto l'art. 107, primo comma, del predetto testo unico, il quale stabilisce una riserva non inferiore al 40% della somma globalmente stanziata negli stati di previsione delle amministrazioni dello Stato per spese di investimento da destinare a favore degli interventi nei territori indicati nell'art. 1 del testo unico medesimo;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 36 — così come modificato dalla legge di conversione 29 aprile 1981, n. 163 — che proroga i termini per l'applicazione della suddetta riserva fino al 30 settembre 1981;.

Visto l'art. 1 del citato testo unico approvato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 1978;

Visto l'art. 100, primo comma, della legge 23 aprile 1981, n. 164, la quale approva il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1981 e bilancio pluriennale per il triennio 1981-83;

Ritenuta la necessità di provvedere alla individuazione ed indicazione per ciascuno dei capitoli di spese di investimento iscritti negli stati di previsione della spesa delle amministrazioni dello Stato per l'anno finanziario 1981 delle somme da destinare agli interventi nei territori di cui all'art. 1 del predetto testo unico;

Considerato che le spese di investimento iscritte negli stati di previsione dei Ministeri per l'anno finanziario 1981 si stabiliscono — al netto degli accantonamenti operati nel cap. 9001 dello stato di previsione della spesa del Tesoro « Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso », nonché della cat. XV — in 21.087.081 milioni di lire;

Considerato che — ai sensi dell'art. 107 del più volte richiamato testo unico — le spese destinate ai territori in cui opera la Cassa per il Mezzogiorno non possono essere prese in considerazione ai fini della determinazione della quota minima di riserva;

Considerato, inoltre, che talune spese di investimento presentano già una precisa destinazione territoriale o settoriale e che altre risultano vincolate da impegni pluriennali, per cui non possono essere prese in considerazione ai fini della determinazione della quota da destinare a riserva;

Sentito il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

Vista la legge 23 aprile 1981, n. 164;

Decreta:

Per ciascuno dei seguenti capitoli di spese di investimento iscritti negli stati di previsione della spesa dei sottoindicati Ministeri ed aziende autonome a ciclo produttivo, per l'anno 1981 è stata stabilita una riserva — non inferiore alla misura a fianco di ciascun capitolo indicata — da destinare a favore degli interventi nei territori indicati nell'art. 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218:

Ministero del bilancio e della programmazione economica:

Cap. 7081. — Fondo per il finanziamento, ecc.	L.	92.000.000.000

Ministero della pubblica istruzione:

Cap. 8251. — Sussidi e contributi per la costruzione, ecc.	L.	800.000.000
Cap. 8807. — Spese per l'edilizia scolastica sperimentale	»	2.000.000.000

Ministero dei lavori pubblici:

Cap. 7501. — Costruzioni a cura dello Stato di opere, ecc.	L.	74.240.000.000
Cap. 7871. — Concorso dello Stato nella costruzione di chiese	»	2.400.000.000
Cap. 7872. — Contributi trentacinquennali, ecc.	»	400.000.000
Cap. 7916. — Spese da effettuare nelle Regioni a statuto speciale, ecc.	»	23.456.624.000
Cap. 7918. — Spese per esigenze di edilizia, ecc.	»	1.714.286.000
Cap. 7920. — Spese per il completamento di opere di edilizia scolastica, ecc.	»	38.000.000.000
Cap. 8267. — Contributi venticinquennali, ecc.	»	28.000.000.000
Cap. 8270. — Contributi negli interessi per l'acquisto di abitazioni, ecc.	»	20.000.000.000
Cap. 8438. — Spese per la costruzione ovvero per l'acquisizione di aree, ecc.	»	14.740.000.000
Cap. 8817. — Spese per la realizzazione di un piano straordinario, ecc.	»	64.000.000.000
Cap. 8881. — Contributi in capitale a favore degli Enti, ecc.	»	2.000.000.000
Cap. 8896. — Contributi trentacinquennali, ecc.	»	1.600.000.000
Cap. 8908. — Concessione di contributi alle regioni, ecc.	»	6.000.000.000
Cap. 9303. — Annualità trentennali per l'esecuzione di opere, ecc.	»	1.200.000.000

Ministero dei trasporti:

Cap. 7202. — Spese per la realizzazione degli impianti, ecc. . . L. 1.500.000.000

Cap. 7242. — Spese relative alle attrezzature tecniche, ecc. . . » 97.500.000

Cap. 7273. — Contributo per opere di riparazioni urgenti, ecc. » 100.000.000

Cap. 7501. — Progettazione, costruzione, ecc. degli aeroporti, ecc. » 4.000.000.000

Cap. 7504. — Spese per il completamento e l'ammodernamento di aeroporti, ecc. . . . . . » 12.000.000.000

Ministero della difesa:

Cap. 7231. — Fornitura ed installazione di apparecchiature per l'assistenza al volo, ecc. . . . L. 2.408.000.000

Cap. 8001. — Costruzione ed acquisto di alloggi di servizio, ecc. » 4.000.000.000

Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

Cap. 7232. — Contributi agli istituti di ricerca e di sperimentazione, ecc. . . . . L. 740.000.000

Cap. 7263. — Contributi per la costituzione, ecc. . . . . » 1.200.000.000

Cap. 7264. — Contributi alle unioni nazionali, ecc. . . . . . » 400.000.000

Cap. 7520. — Contributi a favore di cooperative e loro consorzi, ecc. . . . . » 20.000.000.000

Cap. 8221. — Spese per il finanziamento delle opere, ecc. . . » 3.000.000.000

Ministero della marina mercantile:

Cap. 7601. — Acquisto di mezzi nautici, ecc. . . . . L. 1.000.000.000

Ministero della sanità:

Cap. 7531. — Contributo alle Regioni, ecc. . . . . L. 800.000.000

Ministero per i beni culturali e ambientali:

Cap. 7801. — Spese per l'acquisto di raccolte bibliografiche, ecc. L. 509.000.000

Cap. 8251. — Spese per la ricerca scientifica . . . . » 10.000.000

Amministrazione dei monopoli di Stato:

Cap. 501. — Acquisto, ecc. dei beni immobili, ecc. . . . . . . L. 980.000.000

Cap. 512. — Acquisto impianti, attrezzature, ecc. . . . . » 12.880.000.000

Cap. 515. — Acquisto impianti, attrezzature, ecc. . . . . » 1.360.000.000

Cap. 530. — Acquisto di impianti, ecc. . . . . » 25.000.000

Azienda nazionale autonoma delle strade (A.N.A.S.):

Cap. 501. — Acquisto di mezzi di trasporto . . . . L. 1.400.000.000

Cap. 502. — Acquisto di macchinari, di impianti, ecc. . . . . » 2.400.000.000

Cap. 503. — Riparazioni straordinarie, opere di consolidamento, ecc. . . . . » 40.000.000.000

Cap. 504. — Costruzione, acquisto, ecc. . . . . » 4.000.000.000

Cap. 505. — Lavori di sistemazione generale e di miglioramento, ecc. . . . . » 113.019.570.000

Cap. 527. — Esecuzione di un programma straordinario, ecc. . . » 320.000.000.000

Cap. 584. — Contributi ad enti locali, ecc. . . . . » 400.000.000

Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni:

Cap. 501. — Acquisto di terreni. Acquisto e costruzione di fabbricati, ecc. . . . . L. 10.337.600.000

Cap. 502. — Acquisto, costruzione e installazione di macchinari, ecc. . . . . » 22.462.800.000

Cap. 503. — Miglioramento, ampliamenti e sopraelevazioni dei fabbricati, ecc. . . . . » 4.985.000.000

Cap. 504. — Spesa per il potenziamento e l'ampliamento degli impianti, ecc. . . . . » 1.384.000.000

Cap. 505. — Impianto di stazioni, di linee e di centrali, ecc. » 206.000.000

Cap. 509. — Acquisto di materiali, di accessori, ecc. . . . . . » 9.340.000.000

Cap. 510. — Acquisto di automezzi, ecc. . . . . » 3.200.000.000

Cap. 511. — Spese per l'acquisto ed il potenziamento degli impianti, ecc. . . . . » 98.400.000

Azienda di Stato per i servizi telefonici:

Cap. 531. — Costruzione ed ampliamento degli impianti telefonici, ecc. . . . . L. 36.000.000.000

Cap. 542. — Acquisto, costruzione ed adattamento di capannoni, ecc. . . . . » 2.800.000.000

Cap. 545. — Spese per il riassetto ed il completamento delle strutture della rete telefonica, ecc. » 4.000.000.000

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 dicembre 1981

Il Ministro: ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 marzo 1982
Registro n. 11 Tesoro, foglio n. 217

(1816)

DECRETO 30 marzo 1982.

Modificazioni allo statuto della Federazione delle casse di risparmio dell'Italia centrale, in Roma.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967 e il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Federazione delle casse di risparmio dell'Italia centrale, con sede in Roma;

Viste le delibere del consiglio della predetta Federazione assunte in data 4 giugno e 29 ottobre 1981;

Sulla proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Ritenuta l'urgenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 della legge bancaria;

Decreta:

Sono approvate le modifiche degli articoli 1, 2, 6, 7, 10 e 16 dello statuto della Federazione delle casse di risparmio dell'Italia centrale, con sede in Roma, in conformità del testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 marzo 1982

Il Ministro: ANDREATTA

TESTO DELLE MODIFICAZIONI

Art. 1. — La Federazione delle casse di risparmio dell'Italia centrale, istituita con regio decreto 20 marzo 1939, n. 573, raggruppa le Casse di risparmio di Ancona, Ascoli Piceno, Città di Castello, Civitavecchia, Fabriano e Cupramontana, Fano, Fermo, Foligno, Jesi, Loreto, provincia di Macerata, Narni, Orvieto, Perugia, Pesaro, Rieti, Roma, Spoleto, Terni, provincia di Viterbo.

La Federazione è un ente autonomo e separato dalle singole casse federate, le quali mantengono la loro personalità giuridica.

Essa ha sede preso la Cassa di risparmio di Roma ed è regolata dalle leggi e disposizioni vigenti in materia, nonché dal presente statuto.

Art. 2. — La Federazione ha lo scopo di tutelare il risparmio, di coordinare l'azione delle casse federate e di assisterle in tutte le loro contingenze.

La Federazione provvede, inoltre, a regolare la reciprocità dei servizi fra le Casse federate, suggerendo servizi comuni e disciplinando eventuali partecipazioni ad operazioni di importanza regionale o interregionale.

Art. 6. — Il consiglio di amministrazione delibera:

a) sulle modificazioni dello statuto;

b) sulla nomina del presidente e del vice presidente del consiglio, che non possono appartenere alla stessa cassa di risparmio;

c) sulla nomina dei componenti il comitato di presidenza di cui al successivo art. 8;

d) sull'ammontare delle medaglie di presenza da corrispondere ai rappresentanti delle casse federate;

e) sulla nomina di due sindaci presso ciascuna cassa federata;

f) sulla nomina del segretario e del vice segretario;

g) sulla nomina dei componenti la commissione per la revisione dei conti della Federazione;

h) sulla assunzione e sul trattamento economico e di quiescenza degli impiegati;

i) sulla formazione e successivi incrementi del fondo comune di garanzia federale;

l) sui bilanci di previsione e sui consuntivi;

m) sopra ogni altro provvedimento che sia necessario od opportuno per raggiungere i fini della Federazione.

Il consiglio esprime, inoltre, il parere su tutte le questioni che le casse federate ritengano di sottoporre al suo giudizio.

Art. 7. — Il consiglio si aduna quando il presidente lo ritiene necessario ed almeno due volte all'anno. La convocazione può, inoltre, aver luogo quando ne sia fatta richiesta per iscritto da un membro del comitato di presidenza, o da almeno quattro consiglieri ovvero dal collegio dei sindaci di una cassa federata.

L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, deve essere inviato, con lettera raccomandata, ai singoli membri almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione. Nei casi di urgenza la convocazione potrà avvenire telegraficamente con un preavviso di sole quarantotto ore.

Le adunanze sono valide in prima convocazione quando vi intervengono i due terzi dei consiglieri in carica, in seconda convocazione, la quale potrà aver luogo alla distanza di un'ora dalla prima, qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le deliberazioni debbono ottenere in maggioranza assoluta dei voti rappresentati dai presenti; in caso di parità, prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

Quando la deliberazione non ottiene la unanimità, i dissenzienti hanno facoltà di far inserire a verbale le loro dichiarazioni di voto.

In questo caso la deliberazione diviene esecutiva soltanto quindici giorni dopo la data di spedizione del verbale della riunione all'organo di vigilanza sulle aziende di credito, qualora quest'ultimo non ne sospenda l'esecuzione.

Le deliberazioni su persone debbono essere prese a scrutinio segreto, salvo che il consiglio non decida alla unanimità altra forma di votazione.

Art. 10. — Il comitato di presidenza si aduna quando il presidente lo ritenga necessario o uno dei suoi membri ne faccia richiesta: normalmente le adunanze hanno luogo una volta al mese.

Le adunanze sono valide quando sono presenti almeno quattro membri. Ciascun membro ha diritto ad un voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

Alle deliberazioni del comitato si applicano il secondo, il quinto e l'ultimo comma dell'art. 7.

Art. 16. — La zona di competenza di ogni singola cassa federata è quella prevista dai rispettivi statuti e dalle vigenti norme.

(1976)

DECRETO 20 aprile 1982.

Emissione di certificati di credito del Tesoro a ventiquattro mesi, con godimento 1° maggio 1982, fino all'importo massimo di lire 2.250 miliardi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del

Tesoro, di durata non superiore a dieci anni, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Vista la legge 26 dicembre 1981, n. 779, recante la autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1982;

Ritenuto opportuno, per il reperimento dei fondi da destinarsi alle finalità di cui alla richiamata legge n. 119, procedere ad un'emissione di certificati di credito del Tesoro fino all'importo massimo di nominali lire 2.250 miliardi, della durata di ventiquattro mesi;

Ritenuta l'urgenza, a termine dell'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, è disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro al portatore fino all'importo massimo di nominali lire 2.250 miliardi, della durata di ventiquattro mesi, con godimento 1° maggio 1982, al prezzo di emissione di L. 98 per ogni 100 lire di capitale nominale, destinati a pubblica sottoscrizione.

Art. 2.

Il tasso d'interesse semestrale relativo alla prima cedola dei certificati di credito di cui al precedente art. 1, pagabile il 1° novembre 1982, è pari al 10%.

Il tasso d'interesse semestrale per le cedole successive verrà determinato aggiungendo 40 centesimi alla media aritmetica dei tassi semestrali di rendimento dei BOT di scadenza a sei mesi, relativi alle aste tenutesi nei mesi di febbraio e marzo per le cedole con godimento 1° maggio e pagabili il 1° novembre successivo, e nei mesi di agosto e settembre per le cedole con godimento 1° novembre e pagabili il 1° maggio successivo.

Il valore della media aritmetica come sopra ottenuta sarà arrotondato ai 5 centesimi più vicini.

Il tasso semestrale di rendimento è pari alla differenza fra 100 ed il prezzo di assegnazione all'asta dei BOT a sei mesi, divisa per il prezzo stesso.

Qualora in uno dei due mesi di riferimento non vengano offerti all'asta BOT a sei mesi, si terrà conto unicamente del tasso di rendimento del mese in cui è stata effettuata l'emissione.

Nell'eventualità che in entrambe i mesi non si faccia luogo ad emissione di BOT a sei mesi, il tasso sarà uguale all'ultimo tasso semestrale disponibile.

I tassi di interesse relativi alle cedole successive alla prima verranno stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse.

Art. 3.

I certificati di credito hanno il taglio unitario da lire un milione e sono rappresentati da titoli al portatore, a richiesta, nei tagli da lire un milione, 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni e 1.000 milioni di capitale nominale.

Non sono ammesse operazioni di riunione, né di divisione dei titoli al portatore, né di tramutamento in nominativi.

Art. 4.

I certificati e le relative cedole sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico e loro rendite ed, in particolare, sono esenti:

a) da ogni imposta diretta reale presente e futura;

b) dalle imposte sulle successioni;

c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per gli atti tra i vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini di cui al presente articolo, i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento d'ufficio; anche se denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *b*) e *c*); si applicano, altresì, le esenzioni previste dall'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

I certificati medesimi sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale, sono compresi tra i titoli sui quali l'istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni e possono essere accettati quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni.

Art. 5.

Gli interessi sui certificati di credito sono corrisposti in rate semestrali posticipate al 1° maggio ed al 1° novembre di ogni anno. La prima cedola è pagabile il 1° novembre 1982 e l'ultima il 1° maggio 1984.

Gli interessi semestrali sono pagati agli aventi diritto tramite le filiali della Banca d'Italia.

Le cedole di interesse dei certificati di credito sono equiparate, a tutti gli effetti, a quelle dei titoli di debito pubblico, godono delle garanzie, privilegi e benefici ad esse concessi, salvo l'accettazione in pagamento delle imposte dirette.

Art. 6.

Il rimborso dei certificati di credito verrà effettuato in unica soluzione il 1° maggio 1984.

Art. 7.

L'esecuzione delle operazioni di collocamento è affidata alla Banca d'Italia. I relativi rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia medesima saranno regolati con apposita convenzione, con la quale potrà essere stabilito che la Banca stessa: assuma l'intera emissione, salvo restituire, al termine delle operazioni di collocamento, i certificati che non risultassero collocati e la provvigione appresso indicata; abbia facoltà di avvalersi di aziende e istituti di credito e di costituire, ove occorrano, appositi consorzi di collocamento, nonché di accettare in pagamento dai sottoscrittori anche i certificati di credito del Tesoro a ventiquattro ed a trentasei mesi, di scadenza 1° maggio 1982, al portatore, corrispondendo all'esibitore la differenza tra il valore nominale dei certificati versati ed il prezzo di emissione dei certificati di nuova emissione.

Con successivo decreto ministeriale si provvederà ad accertare l'importo dei certificati effettivamente sottoscritto.

A rimborso delle spese sostenute ed a compenso del servizio reso, sarà riconosciuta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale di cui all'art. 1, una provvigione di collocamento dell'1,07%.

Tale provvigione potrà essere attribuita, in parte, agli incaricati in relazione agli impegni che essi assumeranno con la Banca d'Italia.

Art. 8.

Alla Banca d'Italia è pure affidata l'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui certificati di credito ed al rimborso, a scadenza, dei certificati stessi, nonché ogni altro adempimento, occorrente per l'emissione in questione.

Le somme occorrenti per le operazioni connesse al pagamento delle cedole d'interesse ed al rimborso dei certificati verranno versate alla Banca d'Italia, che terrà all'uopo apposita contabilità.

I rapporti conseguenti alle operazioni suindicate saranno regolati con separato decreto ministeriale.

La consegna dei certificati di credito alle filiali della Banca d'Italia sarà effettuata a cura del magazzino tesoro del Provveditorato generale dello Stato.

Tutti gli atti comunque riguardanti la sottoscrizione dei certificati di credito di cui al presente decreto, compresi i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia, incaricata delle operazioni relative al collocamento dei certificati stessi, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, sulle concessioni governative e postali.

Art. 9.

La Banca d'Italia il 4 maggio 1982 provvederà a versare in un deposito provvisorio, in contanti, da costituire a nome della Direzione generale del tesoro presso la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato, il controvalore di nominali lire 2.250 miliardi di nuovi certificati, al netto della provvigione di collocamento di cui all'art. 7, con beneficio di tre giorni di interesse.

In relazione a quanto previsto all'art. 7, al termine delle operazioni di collocamento la predetta sezione di tesoreria procederà all'estinzione del deposito provvisorio in contanti contro emissione di apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al capo X, cap. 5100, relativamente al controvalore dei certificati effettivamente sottoscritti, e restituzione della somma restante alla Banca d'Italia.

Art. 10.

I certificati di credito, stampati su carta a fondo filigranato, sono composti dal corpo e da 4 cedole per il pagamento degli interessi semestrali.

Sul fondino del corpo del titolo è riprodotto, in alto, lo stemma della Repubblica italiana, seguito, scendendo verso il basso, dalle seguenti leggende: « REPUBBLICA ITALIANA » « MINISTERO DEL TESORO » « DIREZIONE GENERALE DEL TESORO » « LEGGE 30 MARZO 1981, N. 119 » « CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO » « 1982-1984 » « EMISSIONE 1° MAGGIO 1982 ».

Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero di codice A.B.I., del numero assegnato al certificato, del valore nominale del titolo, per il richiamo delle occorrenti norme di legge, per la data e la dicitura « IL MINISTRO »; nello spazio libero, a sinistra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Le cedole sono collocate al di sotto del corpo del titolo; il prospetto di ciascuna cedola reca sul fondino le seguenti leggende: « CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO » « 1982-1984 » « EMISSIONE 1° MAGGIO 1982 ».

Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero assegnato al relativo certificato, del valore nominale del certificato stesso, della data di pagamento della cedola, nonché del numero di codice A.B.I.; l'importo degli interessi relativo alla prima cedola è indicato nella misura stabilita dal primo comma dell'art. 2 del presente decreto, mentre quello riguardante le cedole successive verrà determinato con le modalità di cui al medesimo art. 2; nell'angolo a sinistra, in alto, è indicato il numero della cedola; nello spazio libero, a destra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Il prospetto del corpo del titolo e di ciascuna cedola sono delimitati da una cornice a motivi geometrici intrecciati.

Il numero d'ordine dei certificati è ripetuto nella cornice del corpo del titolo e delle cedole, per il trattamento automatico.

Il rovescio del corpo del titolo reca gli articoli 2, 4, 5 e 6 del presente decreto, stampati litograficamente.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un rosone sul quale sono riportate le seguenti leggende: « CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO » « 1982-1984 » « EMISSIONE 1° MAGGIO 1982 ».

Segue l'indicazione del numero della cedola, posta al centro del rosone, ed in basso, solo per la prima cedola, l'importo degli interessi; il tutto stampato litograficamente.

Il prospetto reca:

le cornici e le leggende del corpo del titolo e delle cedole stampate calcograficamente;

i fondini del corpo del titolo e delle cedole stampati litograficamente;

il numero del corpo del titolo e delle cedole, nonché la firma del Ministro, impressi tipograficamente.

I colori impiegati per i vari tagli, rispettivamente, per le cornici e le leggende e per il fondino, sono:

taglio da lire un milione: bruno violaceo-bruno rossiccio;

taglio da lire 5 milioni: verde smeraldo-grigio;

taglio da lire 10 milioni: marrone-verde;

taglio da lire 50 milioni: rosso vivo-rosso violaceo;

taglio da lire 100 milioni: bleu-arancio;

taglio da lire 500 milioni: bleu intenso-verde smeraldo;

taglio da lire 1.000 milioni. verde-grigio.

La carta filigranata è colorata:

taglio da lire un milione: in rosso;

taglio da lire 5 milioni: in mattone;

taglio da lire 10 milioni: in azzurro;

taglio da lire 50 milioni: in celeste;

taglio da lire 100 milioni: in verde;

taglio da lire 500 milioni: in rosa;

taglio da lire 1.000 milioni: in giallo.

Art. 11.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 1982, valutati in lire 225 miliardi, faranno carico al cap. 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, ed ai capitoli corrispondenti per gli anni successivi.

Gli oneri per il rimborso del capitale faranno carico ad apposito capitolo che verrà istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 aprile 1982

Il Ministro: ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 aprile 1982
Registro n. 13 Tesoro, foglio n. 227

(2343)

DECRETO 20 aprile 1982.

Emissione di certificati di credito del Tesoro a quarantotto mesi, con godimento 1° maggio 1982, fino all'importo massimo di lire 750 miliardi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, di durata non superiore a dieci anni, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Vista la legge 26 dicembre 1981, n. 779, recante l'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1982;

Ritenuto opportuno, per il reperimento dei fondi da destinarsi alle finalità di cui alla richiamata legge n. 119, procedere ad un'emissione di certificati di credito del Tesoro fino all'importo massimo di nominali lire 750 miliardi, della durata di quarantotto mesi;

Ritenuta l'urgenza, a termine dell'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, è disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro al portatore fino all'importo massimo di nominali lire 750 miliardi, della durata di quarantotto mesi, con godimento 1° maggio 1982, al prezzo di emissione di L. 98 per ogni 100 lire di capitale nominale, destinati a pubblica sottoscrizione.

Art. 2.

Il tasso d'interesse semestrale relativo alla prima cedola dei certificati di credito di cui al precedente art. 1, pagabile il 1° novembre 1982, è pari al 10%.

Il tasso d'interesse semestrale per le cedole successive verrà determinato aggiungendo un punto alla media aritmetica dei tassi semestrali di rendimento dei BOT di scadenza a sei mesi, relativi alle aste tenutesi nei mesi di febbraio e marzo per le cedole con godimento 1° maggio e pagabili il 1° novembre successivo, e nei mesi di agosto e settembre per le cedole con godimento 1° novembre e pagabili il 1° maggio successivo.

Il valore della media aritmetica come sopra ottenuta sarà arrotondato ai 5 centesimi più vicini.

Il tasso semestrale di rendimento è pari alla differenza fra 100 ed il prezzo di assegnazione all'asta dei BOT a sei mesi, divisa per il prezzo stesso.

Qualora in uno dei due mesi di riferimento non vengono offerti all'asta BOT a sei mesi, si terrà conto unicamente del tasso di rendimento del mese in cui è stata effettuata l'emissione.

Nell'eventualità che in entrambe i mesi non si faccia luogo ad emissione di BOT a sei mesi, il tasso sarà uguale all'ultimo tasso semestrale disponibile.

I tassi di interesse relativi alle cedole successive alla prima verranno stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse.

Art. 3.

I certificati di credito hanno il taglio unitario da lire un milione e sono rappresentati da titoli al portatore, a richiesta, nei tagli da lire un milione, 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni e 1.000 milioni di capitale nominale.

Non sono ammesse operazioni di riunione, né di divisione dei titoli al portatore, né di tramutamento in nominativi.

Art. 4.

I certificati e le relative cedole sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico e loro rendite ed, in particolare, sono esenti:

a) da ogni imposta diretta reale presente e futura;

b) dalle imposte sulle successioni;

c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per gli atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini di cui al presente articolo, i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento d'ufficio; anche se denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *b*) e *c*); si applicano, altresì, le esenzioni previste dall'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

I certificati medesimi sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale, sono compresi tra i titoli sui quali l'istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni e possono essere accettati quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni.

Art. 5.

Gli interessi sui certificati di credito sono corrisposti in rate semestrali posticipate al 1° maggio ed al 1° novembre di ogni anno. La prima cedola è pagabile il 1° novembre 1982 e l'ultima il 1° maggio 1986.

Gli interessi semestrali sono pagati agli aventi diritto tramite le filiali della Banca d'Italia.

Le cedole di interesse dei certificati di credito sono equiparate, a tutti gli effetti, a quelle dei titoli di debito pubblico, godono delle garanzie, privilegi e benefici ad esse concessi, salvo l'accettazione in pagamento delle imposte dirette.

Art. 6.

Il rimborso dei certificati di credito verrà effettuato in unica soluzione il 1° maggio 1986.

Art. 7.

L'esecuzione delle operazioni di collocamento è affidata alla Banca d'Italia. I relativi rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia medesima saranno regolati con apposita convenzione, con la quale potrà essere stabilito che la Banca stessa: assuma l'intera emissione, salvo restituire, al termine delle operazioni di collocamento, i certificati che non risultassero collocati e la provvigione appresso indicata; abbia facoltà di avvalersi di aziende ed istituti di credito e di costituire, ove occorrano, appositi consorzi di collocamento, nonché di accettare in pagamento dai sottoscrittori anche i certificati di credito del Tesoro a ventiquattro ed a trentasei mesi, di scadenza 1° maggio 1982, al portatore, corrispondendo all'esibitore la differenza tra il valore nominale dei certificati versati ed il prezzo di emissione dei certificati di credito di nuova emissione.

Con successivo decreto ministeriale si provvederà ad accertare l'importo dei certificati effettivamente sottoscritto.

A rimborso delle spese sostenute ed a compenso del servizio reso, sarà riconosciuta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale di cui all'art. 1, una provvigione di collocamento dell'1,07%.

Tale provvigione potrà essere attribuita, in parte, agli incaricati in relazione agli impegni che essi assumeranno con la Banca d'Italia.

Art. 8.

Alla Banca d'Italia è pure affidata l'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui certificati di credito ed al rimborso, a scadenza, dei certificati stessi, nonché ogni altro adempimento occorrente per l'emissione in questione.

Le somme occorrenti per le operazioni connesse al pagamento delle cedole di interesse ed al rimborso dei certificati verranno versate alla Banca d'Italia, che terrà all'uopo apposita contabilità.

I rapporti conseguenti alle operazioni suindicate saranno regolati con separato decreto ministeriale.

La consegna dei certificati di credito alle filiali della Banca d'Italia sarà effettuata a cura del magazzino tesoro del Provveditorato generale dello Stato.

Tutti gli atti comunque riguardanti la sottoscrizione dei certificati di credito di cui al presente decreto, compresi i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia, incaricata delle operazioni relative al collocamento dei certificati stessi, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, sulle concessioni governative e postali.

Art. 9.

La Banca d'Italia il 4 maggio 1982 provvederà a versare in un deposito provvisorio, in contanti, da costituire a nome della Direzione generale del tesoro presso la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato, il controvalore di nominali lire 750 miliardi di nuovi certificati, al netto della provvigione di collocamento di cui all'art. 7, con bonifico di tre giorni di interesse.

In relazione a quanto previsto all'art. 7, al termine delle operazioni di collocamento la predetta sezione di tesoreria procederà alla estinzione del deposito provvisorio in contanti contro emissione di apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al capo X, cap. 5100, relativamente al controvalore dei certificati effettivamente sottoscritti, e restituzione della somma restante alla Banca d'Italia.

Art. 10.

I certificati di credito, stampati su carta a fondo filigranato, sono composti dal corpo e da 8 cedole per il pagamento degli interessi semestrali.

Sul fondino del corpo del titolo è riprodotto, in alto, lo stemma della Repubblica italiana, seguito, scendendo verso il basso, dalle seguenti leggende: « REPUBBLICA

ITALIANA » « MINISTERO DEL TESORO » « DIREZIONE GENERALE DEL TESORO » « LEGGE 30 MARZO 1981, N. 119 » « CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO » « 1982-1986 » « EMISSIONE 1° MAGGIO 1982 ».

Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero di codice A.B.I., del numero assegnato al certificato, del valore nominale del titolo, per il richiamo delle occorrenti norme di legge, per la data e la dicitura « IL MINISTRO »; nello spazio libero, a sinistra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Le cedole sono collocate al di sotto del corpo del titolo; il prospetto di ciascuna cedola reca sul fondino le seguenti leggende: « CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO » « 1982-1986 » « EMISSIONE 1° MAGGIO 1982 ».

Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero assegnato al relativo certificato, del valore nominale del certificato stesso, della data di pagamento della cedola, nonché del numero di codice A.B.I.; l'importo degli interessi relativo alla prima cedola è indicato nella misura stabilita dal primo comma dell'art. 2 del presente decreto, mentre quello riguardante le cedole successive verrà determinato con le modalità di cui al medesimo articolo; nell'angolo a sinistra, in alto, è indicato il numero della cedola; nello spazio libero, a destra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Il prospetto del corpo del titolo e di ciascuna cedola sono delimitati da una cornice a motivi geometrici intrecciati.

Il numero d'ordine dei certificati è ripetuto nella cornice del corpo del titolo e delle cedole, per il trattamento automatico.

Il rovescio del corpo del titolo reca gli articoli 2, 4, 5 e 6 del presente decreto, stampati litograficamente.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un rosone sul quale sono riportate le seguenti leggende: « CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO » « 1982-1986 » « EMISSIONE 1° MAGGIO 1982 ».

Segue l'indicazione del numero della cedola, posta al centro del rosone, ed in basso, solo per la prima cedola, l'importo degli interessi; il tutto stampato litograficamente.

Il prospetto reca:

le cornici e le leggende del corpo del titolo e delle cedole stampate calcograficamente;

i fondini del corpo del titolo e delle cedole stampati litograficamente;

il numero del corpo del titolo e delle cedole, nonché la firma del Ministro, impressi tipograficamente.

I colori impiegati per i vari tagli, rispettivamente, per le cornici e le leggende e per il fondino, sono:

taglio da lire un milione: bruno violaceo-bruno rossiccio;

taglio da lire 5 milioni: verde smeraldo-grigio;

taglio da lire 10 milioni: marrone-verde;

taglio da lire 50 milioni: rosso vivo-rosso violaceo;

taglio da lire 100 milioni: bleu-arancio;

taglio da lire 500 milioni: bleu intenso-verde smeraldo;

taglio da lire 1.000 milioni: verde-grigio.

La carta filigranata è colorata:

taglio da lire un milione: in rosso;

taglio da lire 5 milioni: in mattone;

taglio da lire 10 milioni: in azzurro;

taglio da lire 50 milioni: in celeste;

taglio da lire 100 milioni: in verde;

taglio da lire 500 milioni: in rosa;

taglio da lire 1.000 milioni: in giallo.

Art. 11.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziari 1982, valutati in lire 75 miliardi, faranno carico a cap. 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, ed ai capitoli corrispondenti per gli anni successivi.

Gli oneri per il rimborso del capitale faranno caric ad apposito capitolo che verrà istituito nello stat di previsione della spesa del Ministero del tesoro pe l'anno finanziario 1986.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte de conti per la registrazione e verrà pubblicato nell *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 aprile 1982

Il Ministro: ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *aprile* 1982
Registro n. 13 *Tesoro, foglio n.* 228

(2045)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 8 aprile 1982.

Proroga della continuazione dell'esercizio d'impresa dell S.p.a. Liquichimica Biosintesi, in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1979, n. 9 recante provvedimenti urgenti per l'amministrazior straordinaria delle grandi imprese in crisi;

Visto il proprio decreto, emesso di concerto con Ministro del tesoro in data 11 aprile 1980, pubblicat nella *Gazzetta Ufficiale* n. 103 del 15 aprile 1980, cc cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p. Liquichimica Biosintesi, con sede legale in Milano, disposta la continuazione dell'esercizio dell'impresa p anni due ed è nominato commissario il dott. Eugen Carbone;

Visti i propri decreti, emessi di concerto con il Ministro del tesoro in data 29 gennaio e 24 marzo 1982 con i quali è nominato commissario della predetta società il dott. Enrico Baldazzi, in sostituzione del dott. Eugenio Carbone;

Vista l'istanza presentata dal commissario in data 11 marzo 1982, volta ad ottenere la proroga di un anno della continuazione dell'esercizio dell'impresa;

Ravvisata l'opportunità di concedere tale proroga per consentire al commissario di perfezionare gli atti di trasferimento dei beni ed impianti della predetta società dell'ENI, ai sensi dell'art. 10 della legge 28 novembre 1980, n. 784;

Visto il parere favorevole del CIPI emesso in data 30 marzo 1982;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Liquichimica Biosintesi è disposta la proroga per un anno della continuazione dell'esercizio dell'impresa, a far data dall'11 aprile 1982, ai sensi dell'art. 2, primo comma, del decreto-legge citato.

Il presente decreto sarà comunicato per la iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 aprile 1982

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
MARCORA

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

(2027)

DECRETO 8 aprile 1982.

Proroga della continuazione dell'esercizio d'impresa della S.p.a. Liquichimica meridionale, in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito con modificazioni nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi;

Visto il proprio decreto, emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 11 aprile 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 103 del 15 aprile 1980, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Liquichimica meridionale, con sede legale in Milano, è disposta la continuazione dell'esercizio dell'impresa per anni due ed è nominato commissario il dott. Eugenio Carbone;

Visti i propri decreti emessi di concerto con il Ministro del tesoro in data 29 gennaio e 24 marzo 1982 con i quali è nominato commissario della predetta società il dott. Enrico Baldazzi, in sostituzione del dott. Eugenio Carbone;

Vista l'istanza presentata dal commissario in data 11 marzo 1982, volta ad ottenere la proroga di un anno della continuazione dell'esercizio dell'impresa;

Ravvisata l'opportunità di concedere tale proroga per consentire al commissario di predisporre il programma di cui all'art. 2, secondo comma, della legge citata;

Visto il parere favorevole del CIPI emesso in data 30 marzo 1982;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Liquichimica meridionale è disposta la proroga per un anno della continuazione dell'esercizio dell'impresa, a far data dall'11 aprile 1982, ai sensi dell'art. 2, primo comma, del decreto-legge citato.

Il presente decreto sarà comunicato per la iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 aprile 1982

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
MARCORA

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

(2029)

DECRETO 8 aprile 1982.

Proroga della continuazione dell'esercizio d'impresa della S.p.a. Liquichimica Ferrandina, in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito con modificazioni nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi;

Visto il proprio decreto, emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 11 aprile 1980 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 103 del 15 aprile 1980, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Liquichimica Ferrandina, con sede legale in Milano, è disposta la continuazione dell'esercizio dell'impresa per anni due ed è nominato commissario il dott. Eugenio Carbone;

Visti i propri decreti emessi di concerto con il Ministro del tesoro, in data 29 gennaio e 24 marzo 1982, con i quali è nominato commissario della predetta società il dott. Enrico Baldazzi, in sostituzione del dottor Eugenio Carbone;

Vista l'istanza presentata dal commissario in data 11 marzo 1982, volta ad ottenere la proroga di un anno della continuazione dell'esercizio dell'impresa;

Ravvisata l'opportunità di concedere tale proroga per consentire al commissario di perfezionare gli atti di trasferimento dei beni e impianti della predetta società all'ENI, ai sensi dell'art. 10 della legge 28 novembre 1980, n. 784;

Visto il parere favorevole del CIPI emesso in data 30 marzo 1982;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Liquichimica Ferrandina è disposta la proroga per un anno della continuazione dell'esercizio dell'impresa, a far data dall'11 aprile 1982, ai sensi dell'art. 2, primo comma, del decreto-legge citato.

Il presente decreto sarà comunicato per la iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 aprile 1982

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
MARCORA

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

(2028)

DECRETO 8 aprile 1982.
Proroga della continuazione dell'esercizio d'impresa della S.p.a. Liquichimica Augusta, in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito con modificazioni nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi;

Visto il proprio decreto, emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 11 aprile 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 103 del 15 aprile 1980, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Liquichimica Augusta, con sede legale in Milano, è disposta la continuazione dell'esercizio dell'impresa per anni due ed è nominato commissario il dott. Eugenio Carbone;

Visti i propri decreti emessi di concerto con il Ministro del tesoro in data 29 gennaio e 24 marzo 1982, con i quali è nominato commissario della predetta società il dott. Enrico Baldazzi, in sostituzione del dott. Eugenio Carbone;

Vista l'istanza presentata dal commissario in data 11 marzo 1982, volta ad ottenere, la proroga di un anno della continuazione dell'esercizio dell'impresa;

Ravvisata l'opportunità di concedere tale proroga per consentire al commissario di perfezionare gli atti di trasferimento dei beni e impianti della predetta società all'ENI, ai sensi dell'art. 10 della legge 28 novembre 1980, n. 784;

Visto il parere favorevole del CIPI emesso in data 30 marzo 1982;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Liquichimica Augusta è disposta la proroga per un anno della continuazione dell'esercizio dell'impresa, a far data dall'11 aprile 1982, ai sensi dell'art. 2, primo comma, del decreto-legge citato.

Il presente decreto sarà comunicato per la iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 aprile 1982

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
MARCORA

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

(2030)

DECRETO 13 aprile 1982.
Revoca della continuazione dell'esercizio d'impresa della S.p.a. Liquifarm Cip Zoo, in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito con modificazioni nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi;

Visto il proprio decreto, emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 12 maggio 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 13 maggio 1980, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Liquifarm Cip Zoo, con sede in Brescia, quale società collegata con la S.p.a., Liquigas, è autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'impresa, ed è nominato commissario il dott. Eugenio Carbone;

Visti i propri decreti emessi di concerto con il Ministro del tesoro in data 29 gennaio 1982 e 24 marzo 1982, con i quali è nominato commissario della predetta società il dott. Enrico Baldazzi, in sostituzione del dott. Eugenio Carbone;

Vista l'istanza in data 24 febbraio 1982 con la quale il commissario dott. Enrico Baldazzi chiede l'autorizzazione alla vendita di beni e impianti della S.p.a. Liquifarm Cip Zoo e la revoca dell'esercizio dell'impresa;

Visto il parere favorevole espresso dal comitato di sorveglianza di cui all'art. 1 della legge predetta;

Vista la delibera 11 marzo 1982, con la quale il CIPI, nell'autorizzare la vendita, esprime parere favorevole all'emanazione del provvedimento di revoca;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Liquifarm Cip Zoo citata nelle premesse è disposta, a far data dal 15 aprile 1982, la revoca dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio dell'impresa e la liquidazione della società.

Il presente decreto sarà comunicato all'ufficio delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 aprile 1982

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
MARCORA

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

(2031)

DECRETO 13 aprile 1982.

Revoca della continuazione dell'esercizio d'impresa della S.p.a. Edilproget, in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il dcreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito con modificazioni nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi;

Visto il proprio decreto, emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 12 maggio 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 13 maggio 1980, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Edilproget, con sede in Brescia, quale società collegata con la S.p.a. Liquigas, è autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'impresa, ed è nominato commissario il dott. Eugenio Carbone;

Visti i propri decreti emessi di concerto con il Ministro del tesoro in data 29 gennaio e 24 marzo 1982, con i quali è nominato commissario della predetta società il dott. Enrico Baldazzi, in sostituzione del dott. Eugenio Carbone;

Vista l'istanza in data 24 febbraio 1982 con la quale il commissario dott. Enrico Baldazzi chiede l'autorizzazione alla vendita di beni ed impianti della S.p.a. Edilproget e la revoca dell'esercizio dell'impresa;

Visto il parere favorevole espresso dal comitato di sorveglianza di cui all'art. 1 della legge predetta;

Vista la delibera 11 marzo 1982, con la quale il CIPI, nell'autorizzare la vendita, esprime parere favorevole alla emanazione del provvedimento di revoca;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Edilproget, citata nelle premesse è disposta, a far data dal 15 aprile 1982 la revoca dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio dell'impresa e la liquidazione della società.

Il presente decreto sarà comunicato all'ufficio delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 aprile 1982

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
MARCORA

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

(2033)

DECRETO 13 aprile 1982.

Revoca della continuazione dell'esercizio d'impresa della S.p.a. Eurobio, in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito con modificazioni nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi;

Visto il proprio decreto, emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 12 maggio 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 15 maggio 1980 con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Eurobio, con sede in Brescia, quale società collegata con la S.p.a. Liquigas, è autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'impresa, ed è nominato commissario il dott. Eugenio Carbone;

Visti i propri decreti emessi di concerto con il Ministro del tesoro in data 29 gennaio e 24 marzo 1982, con i quali è nominato commissario della predetta società il dott. Enrico Baldazzi, in sostituzione del dott. Eugenio Carbone;

Vista l'istanza in data 24 febbraio 1982 con la quale il commissario dott. Enrico Baldazzi chiede l'autorizzazione alla vendita di beni e impianti della S.p.a. Eurobio, e la revoca dell'esercizio dell'impresa;

Visto il parere favorevole espresso dal comitato di sorveglianza di cui all'art. 1 della legge predetta;

Vista la delibera 11 marzo 1982, con la quale il CIPI, nell'autorizzare la vendita, esprime parere favorevole all'emanazione del provvedimento di revoca;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Eurobio citata nelle premesse è disposta, a far data dal 15 aprile 1982, la revoca dell'autorizza-

zione alla continuazione dell'esercizio dell'impresa e la liquidazione della società.

Il presente decreto sarà comunicato all'ufficio delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 aprile 1982

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
MARCORA

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

(2032)

DECRETO 13 aprile 1982.

Revoca della continuazione dell'esercizio d'impresa della S.p.a. Cip Zoo alimentari, in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito con modificazioni nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi;

Visto il proprio decreto, emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 12 maggio 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 13 maggio 1980, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Cip Zoo alimentari, con sede in Brescia, quale società collegata con la S.p.a. Liquigas, è autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'impresa, ed è nominato commissario il dott. Eugenio Carbone;

Visti i propri decreti emessi di concerto con il Ministro del tesoro in data 29 gennaio e 24 marzo 1982, con i quali è nominato commissario della predetta società il dott. Enrico Baldazzi, in sostituzione del dott. Eugenio Carbone;

Vista l'istanza in data 24 febbraio 1982 con la quale il commissario dott. Enrico Baldazzi chiede l'autorizzazione alla vendita di beni aziendali e impianti della S.p.a. Cip Zoo alimentari e la revoca dell'esercizio dell'impresa;

Visto il parere favorevole espresso dal comitato di sorveglianza di cui all'art. 1 della legge predetta;

Vista la delibera 11 marzo 1982, con la quale il CIPI, nell'autorizzare la vendita, esprime parere favorevole all'emanazione del provvedimento di revoca;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Cip Zoo alimentari citata nelle premesse è disposta, a far data dal 15 aprile 1982, la revoca dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio dell'impresa e la liquidazione della società.

Il presente decreto sarà comunicato all'ufficio delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 aprile 1982

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
MARCORA

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

(2034)

DECRETO 13 aprile 1982.

Revoca della continuazione dell'esercizio d'impresa della S.p.a. Cip Zoo avicola, in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito con modificazioni nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi;

Visto il proprio decreto, emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 12 maggio 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 13 maggio 1980, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Cip Zoo avicola, con sede in Brescia, quale società collegata con la S.p.a. Liquigas, è autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'impresa, ed è nominato commissario il dott. Eugenio Carbone;

Visti i propri decreti emessi di concerto con il Ministro del tesoro in data 29 gennaio e 24 marzo 1982, con i quali è nominato commissario della predetta società il dott. Enrico Baldazzi, in sostituzione del dott. Eugenio Carbone;

Vista l'istanza in data 24 febbraio 1982 con la quale il commissario dott. Enrico Baldazzi chiede l'autorizzazione alla vendita di beni e impianti della S.p.a. Cip Zoo avicola, e la revoca dell'esercizio dell'impresa;

Visto il parere favorevole espresso dal comitato di sorveglianza di cui all'art. 1 della legge predetta;

Vista la delibera 11 marzo 1982, con la quale il CIPI, nell'autorizzare la vendita, esprime parere favorevole all'emanazione del provvedimento di revoca;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Cip Zoo avicola citata nelle premesse è disposta, a far data dal 15 aprile 1982, la revoca dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio dell'impresa e la liquidazione della società.

Il presente decreto sarà comunicato all'ufficio delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 aprile 1982

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
MARCORA

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

(2035)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Sospensione dell'autorizzazione alla produzione e all'immissione in commercio di specialità medicinali

Con decreto ministeriale 8 aprile 1982, n. 75/S, è stata sospesa l'autorizzazione alla produzione e all'immissione in commercio della specialità medicinale denominata «Arsenobromotoniche» e della relativa categoria «Arsenobromotoniche Zambeletti con vitamina B 12», registrate rispettivamente ai n.ri 5143 e 5143/A a nome della Zambeletti S.p.a., in Baranzate (Milano).

Le confezioni del prodotto devono essere ritirate dal commercio dalla menzionata società.

(1998)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di società cooperative

Con decreto ministeriale 12 marzo 1982 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa edilizia Il Ragno a r.l., in Ancona, costituita per rogito Sabatini in data 20 febbraio 1969, rep. n. 88008, reg. soc. n. 4777;

società cooperativa edilizia Ars Seconda, già Ars a r.l., in Ancona, costituita per rogito Bucci in data 4 dicembre 1972, rep. n. 10917, reg. soc. n. 5634;

società cooperativa edilizia Giardino a r.l., in Ancona, costituita per rogito Scoccianti in data 17 gennaio 1974, rep. n. 12887, reg. soc. n. 6140;

società cooperativa edilizia Italia Bella a r.l., in Ancona, costituita per rogito Sabatini in data 20 febbraio 1969, rep. n. 88007, reg. soc. n. 4779;

società cooperativa edilizia Il Cammino a r.l., in Ancona, costituita per rogito Bucci in data 9 dicembre 1970, rep. n. 2984, reg. soc. n. 5139;

società cooperativa di consumo Mar. Con. - Cooperativa Marchigiana Consumi a r.l., in Ancona, costituita per rogito Scoccianti in data 30 ottobre 1975, rep. n. 107411, reg. soc. n. 6752;

società cooperativa edilizia Venus a r.l., in Ancona, costituita per rogito Ugo Salvatore in data 15 maggio 1973, rep. n. 67886, reg. soc. n. 5845;

società cooperativa edilizia Edilia Ancona a r.l., in Ancona, costituita per rogito Ricci in data 16 marzo 1971, rep. n. 88279, reg. soc. n. 5201;

società cooperativa mista Guasco di Ancona a r.l., in Ancona, costituita per rogito Scavizzi in data 6 novembre 1970, rep. n. 51185, reg. soc. n. 5125;

società cooperativa edilizia Ariete a r.l., in Ancona, costituita per rogito Scoccianti in data 27 agosto 1974, rep. n. 14734, reg. soc. n. 6344;

società cooperativa di consumo Telefonici Agenzia Ancona a r.l., in Ancona, costituita per rogito Scoccianti in data 17 gennaio 1974, rep. n. 12886, reg. soc. n. 6139;

società cooperativa edilizia Capodimonte a r.l., in Ancona, costituita per rogito Scoccianti in data 11 gennaio 1973, rep. n. 7991, reg. soc. n. 5725;

società cooperativa edilizia Edilfamiglia Ancona a r.l., in Ancona, costituita per rogito Sabatini in data 2 novembre 1970, rep. n. 91244, reg. soc. n. 5108;

società cooperativa di prod. lav. cooperativa Informazione Democratica a r.l., in Ancona, costituita per rogito Bucci in data 28 gennaio 1977, rep. n. 20691, reg. soc. n. 7305;

società cooperativa edilizia Olimpia a r.l., in Fabriano (Ancona), costituita per rogito Ottoni in data 14 dicembre 1973, rep. n. 23339, reg. soc. n. 6077;

società cooperativa edilizia CO.DO.F. a r.l., in Fabriano (Ancona), costituita per rogito Falsini in data 7 settembre 1972, rep. n. 5516;

società cooperativa edilizia Casa Nuova a r.l., in Jesi (Ancona), costituita per rogito Picchietti in data 27 luglio 1973, rep. n. 71018, reg. soc. n. 5918;

società cooperativa mista Mercurio Service a r.l., in Jesi (Ancona), costituita per rogito Parmegiani in data 1° agosto 1975, rep. n. 477, reg. soc. n. 6721;

società cooperativa edilizia Mergana a r.l., in Mergo (Ancona), costituita per rogito Covello in data 18 giugno 1972, rep. n. 16257, reg. soc. n. 5479;

società cooperativa edilizia S.I.L.P. - Macerata 2 a r.l., in Macerata, costituita per rogito Acquaticci in data 26 agosto 1963, rep. n. 8821, reg. soc. n. 1236;

società cooperativa consumo Macellai Riuniti Macerata - MA.RI.MA. a r.l., in Macerata, costituita per rogito Alessandrini-Calisti in data 18 settembre 1975, rep. n. 9791, reg. soc. n. 2287;

società cooperativa edilizia S. Giuliano a r.l., in Macerata, costituita per rogito Alessandrini-Calisti in data 13 febbraio 1975, rep. n. 7924, reg. soc. n. 2182;

società cooperativa agricola S. Vitale a r.l., in Cingoli (Macerata), costituita per rogito Alessandrini-Calisti in data 15 novembre 1976, rep. n. 13246, reg. soc. n. 2528;

società cooperativa edilizia Speranza a r.l., in Potenza Picena (Macerata), costituita per rogito Moretti in data 28 luglio 1974, rep. 64258, reg. soc. n. 2091;

società cooperativa edilizia Acquasanta Terme a r.l., in Acquasanta Terme (Ascoli Piceno), costituita per rogito Bracciolani in data 21 maggio 1975, rep. n. 30197/12100, reg. soc. n. 2603;

società cooperativa edilizia S.I.C.E.A. - a r.l., in Fermo (Ascoli Piceno), costituita per rogito Ciuccarelli in data 28 febbraio 1973, rep. n. 11104/5273, reg. soc. n. 738;

società cooperativa edilizia La Quercia a r.l., in Pesaro, costituita per rogito Zaccarelli in data 29 novembre 1972, rep. n. 144345/9651, reg. soc. n. 1980;

società cooperativa agricola di Libiano-Novafeltria a r.l., in Novafeltria (Pesaro), costituita per rogito Giglioli in data 19 ottobre 1972, rep. n. 2327/929, reg. soc. n. 1874.

(1828)

MINISTERO DELLE FINANZE

Sospensione della riscossione di imposte dirette erariali dovute dalla S.p.a. Ursus gomma nuova, in Vigevano

Con decreto ministeriale 15 marzo 1982 la riscossione del carico tributario di L. 287.839.076, dovuto dalla S.p.a. Ursus gomma nuova, in Vigevano (Pavia), è stata sospesa, ai sensi del terzultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, per un periodo di dodici mesi, a decorrere dalla data del decreto stesso. L'intendenza di finanza di Pavia nel provvedimento di esecuzione, determinerà l'ammontare degli interessi ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 introdotto dal medesimo art. 4 della legge n. 46. L'esattore, in via cautelare, porrà in essere gli atti esecutivi sui beni strumentali ed immobili della società sopramenzionata mantenendoli in vita a garanzia del credito erariale. La sospensione sarà revocata con successivo decreto ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa o venga a manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.

(1875)

MINISTERO DEL TESORO

Accreditamento di notaio per le operazioni di debito pubblico

Con decreto ministeriale 25 gennaio 1982 il notaio dottor Claudio Cerini, esercente e residente in Roma, è stato accreditato per le operazioni su titoli da eseguire presso la Direzione generale del debito pubblico.

(1997)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 74

Corso dei cambi del 16 aprile 1982 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1334,55	1334,55	1334,65	1334,55	1334,50	1334,50	1334,45	1334,55	1334,55	1334,55
Dollaro canadese	1091,50	1091,50	1092 —	1091,50	1090 —	1091,45	1091,15	1091,50	1091,50	1091,50
Marco germanico	549,90	549,90	550 —	549,90	549,90	549,45	550 —	549,90	549,90	549,90
Fiorino olandese	495,67	495,67	496,10	495,67	495,50	495,60	495,66	495,67	495,67	495,67
Franco belga	29,10	29,10	29,10	29,10	29,05	29,10	29,09	29,10	29,10	29,10
Franco francese	211,36	211,36	211,30	211,36	211,30	211,35	211,45	211,36	211,36	211,35
Lira sterlina	2343,50	2343,50	2344 —	2343,50	2344 —	2343,50	2344,80	2343,50	2343,50	2343,50
Lira irlandese	1902,10	1902,10	1904 —	1902,10	1902 —	—	1902 —	1902,10	1902,10	—
Corona danese	162,24	162,24	162,20	162,24	162 —	162,25	162,27	162,24	162,24	162,25
Corona norvegese	217,81	217,81	218 —	217,81	217,85	217,80	217,97	217,81	217,81	217,80
Corona svedese	223,42	223,42	223,47	223,42	223,25	223,40	223,49	223,42	223,42	223,40
Franco svizzero	672,94	672,94	673 —	672,94	673 —	672,90	672,90	672,94	672,94	672,90
Scellino austriaco	78,257	78,257	78,32	78,257	78,25	78,25	78,25	78,257	78,257	78,25
Escudo portoghese	18,37	18,37	18,45	18,37	18,35	18,35	18,40	18,37	18,37	18,37
Peseta spagnola	12,502	12,502	12,49	12,502	12,50	12,50	12,501	12,502	12,502	12,50
Yen giapponese	5,379	5,379	5,38	5,379	5,35	5,36	5,376	5,379	5,379	5,37
E.C.U.	1316,90	1316,90	—	1316,90	—	—	1316,90	1316,90	1316,90	—

Media dei titoli del 16 aprile 1982

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	40,275
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	96,175
» 5,50 % » » 1968-83	92,050
» 5,50 % » » 1969-84	84,775
» 6 % » » 1970-85	79,400
» 6 % » » 1971-86	76,550
» 6 % » » 1972-87	78,650
» 9 % » » 1975-90	74,650
» 9 % » » 1976-91	69,775
» 10 % » » 1977-92	77 —
» 12 % (Beni Esteri 1980)	69,200
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	63,700
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 %	86,350
» » » Ind. 1- 5-1979/82	99,800
» » » » 1- 5-1980/82	99,800
» » » » 1- 6-1980/82	99,800
» » » » 1- 7-1979/82	99,825
» » » » 1- 7-1980/82	99,850
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 8-1980/82	99,800
» » » » 1-10-1979/82	99,875
» » » » 1-10-1980/82	99,775
» » » » 1-12-1980/82	99,925
» » » » 1- 1-1980/83	99,950
» » » » 1-10-1980/83	99,800
» » » » 1- 9-1981/83	99,800
» » » » 1-10-1981/83	99,500
» » » » 1- 3-1981/84	98,875
» » » » 1- 4-1981/84	99,875
» » » » 1- 6-1981/84	99,625
Buoni Tesoro Pol. 15 % 1- 1-1983	97,200
» » » 18 % 1- 7-1983	99,625
» » » 12 % 1-10-1983	90,475
» » » 12 % 1- 1-1984	89,050
» » » 12 % 1- 4-1984	87,550
» » » 12 % 1-10-1984	86,175
» » Nov. 12 % 1-10-1987	82,025

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 16 aprile 1982

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1334,5
Dollaro canadese	1091,325
Marco germanico	549,95
Fiorino olandese	495,655
Franco belga	29,095
Franco francese	211,405
Lira sterlina	2344,15
Lira irlandese	1902,05
Corona danese	162,255
Corona norvegese	217,89
Corona svedese	223,455
Franco svizzero	672,92
Scellino austriaco	78,253
Escudo portoghese	18,385
Peseta spagnola	12,501
Yen giapponese	5,377
E.C.U.	1316,9

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 75

Corso dei cambi del 19 aprile 1982 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1329,05	1329,05	1329,06	1329,05	1329 —	1329,05	1328,95	1329,05	1329,05	1329,05
Dollaro canadese	1089,70	1089,70	1089 —	1089,70	1089 —	1089,65	1089,50	1089,70	1089,70	1089,70
Marco germanico	549,77	549,77	549,60	549,77	549,80	549,75	549,74	549,77	549,77	549,75
Fiorino olandese	495,80	495,80	496 —	495,80	495,75	495,80	495,75	495,80	495,80	495,80
Franco belga	29,131	29,131	29,10	29,131	29,10	29,10	29,124	29,131	29,131	29,20
Franco francese	211,55	211,55	211,30	211,55	211,50	211,50	211,55	211,55	211,55	211,55
Lira sterlina	2338,40	2338,40	2342 —	2338,40	2338 —	2338,40	2338,30	2338,40	2338,40	2338,40
Lira irlandese	1905 —	1905 —	1904 —	1905 —	1905 —	—	1904 —	1905 —	1905 —	—
Corona danese	161,95	161,95	161,95	161,95	161,70	161,80	161,87	161,95	161,95	161,85
Corona norvegese	217,63	217,63	217,80	217,63	217,55	217,65	217,80	217,63	217,63	217,65
Corona svedese	223,20	223,20	223,25	223,20	223 —	223,70	223,25	223,20	223,20	223,20
Franco svizzero	674,90	674,90	675 —	674,90	674,75	674,85	674,80	674,90	674,90	674,90
Scellino austriaco	78,238	78,238	78,32	78,238	78,25	78,20	78,22	78,238	78,238	78,25
Escudo portoghese	18,33	18,33	18,35	18,33	18,20	18,30	18,80	18,33	18,33	18,35
Peseta spagnola	12,483	12,483	12,49	12,483	12,50	12,45	12,484	12,483	12,483	12,50
Yen giapponese	5,40	5,40	5,41	5,40	5,40	5,38	5,393	5,40	5,40	5,40
E.C.U.	1316,48	1316,48	—	1316,48	—	—	1316,48	1316,48	1316,48	—

Media dei titoli del 19 aprile 1982

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	40,075
Redimibile 5,50% (Edilizia scolastica) 1967-82	96,175
» 5,50% » » 1968-83	91,650
» 5,50% » » 1969-84	84,825
» 6% » » 1970-85	79,400
» 6% » » 1971-86	76,575
» 6% » » 1972-87	78,650
» 9% » » 1975-90	74,675
» 9% » » 1976-91	69,400
» 10% » » 1977-92	77,000
» 12% (Beni Esteri 1980)	69,200
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	63,700
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10%	86,350
» » » Ind. 1- 5-1979/82	99,800
» » » » 1- 5-1980/82	99,800
» » » » 1- 6-1980/82	99,775
» » » » 1- 7-1979/82	99,800
» » » » 1- 7-1980/82	99,850
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 8-1980/82	99,775
» » » » 1-10-1979/82	99,875
» » » » 1-10-1980/82	99,700
» » » » 1-12-1980/82	99,875
» » » » 1- 1-1980/83	99,950
» » » » 1-10-1980/83	99,800
» » » » 1- 9-1981/83	99,800
» » » » 1-10-1981/83	99,500
» » » » 1- 3-1981/84	98,875
» » » » 1- 4-1981/84	99,825
» » » » 1- 6-1981/84	99,575
Buoni Tesoro Pol. 15% 1- 1-1983	97,200
» » » 18% 1- 7-1983	99,600
» » » 12% 1-10-1983	90,400
» » » 12% 1- 1-1984	89,025
» » » 12% 1- 4-1984	87,350
» » » 12% 1-10-1984	86,050
» » Nov. 12% 1-10-1987	82,025

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 19 aprile 1982

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1329 —
Dollaro canadese	1089,600
Marco germanico	549,755
Fiorino olandese	495,775
Franco belga	29,127
Franco francese	211,550
Lira sterlina	2338,350
Lira irlandese	1904,500
Corona danese	161,860
Corona norvegese	217,715
Corona svedese	223,225
Franco svizzero	674,850
Scellino austriaco	78,229
Escudo portoghese	18,565
Peseta spagnola	12,483
Yen giapponese	5,396
E.C.U.	1316,480

MINISTERO DEL TESORO

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di dicembre 1981

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di dicembre 1981 che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario conterrà fra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

		INCASSI	PAGAMENTI	VARIAZIONI
Fondo di cassa al 31 dicembre 1980		142.426.272.003		
Gestione di bilancio	Entrate finali	107.023.925.417.653		
	Spese finali		154.571.486.180.407	— 47.547.560.762.754
	Rimborso di prestiti . . .		9.427.420.823.973	
	Accensione di prestiti . .	17.791.600.742.320		
	TOTALE . . .	124.815.526.159.973	163.998.907.004.380	— 39.183.380.844.407
Gestione di tesoreria	Debiti di tesoreria . .	896.452.957.880.351	831.594.255.312.027	+ 64.858.702.568.324
	Crediti di tesoreria . . .	311.469.739.273.945	337.182.879.881.349	— 25.713.140.607.404
	TOTALE . . .	1.207.922.697.154.296	1.168.777.135.193.376	+ 39.145.561.960.920
	TOTALE COMPLESSIVO . . .	1.332.880.649.586.272	1.332.776.042.197.756	
Fondo di cassa al 31 dicembre 1981			104.607.388.516	— 37.818.883.487
	TOTALE A PAREGGIO . . .	1.332.880.649.586.272	1.332.880.649.586.272	

SITUAZIONE DEL TESORO

	Al 31 dicembre 1980	Al 31 dicembre 1981	DIFFERENZE (+ miglioramento — peggioramento)
Fondo di cassa	142.426.272.003	104.607.388.516	— 37.818.883.487
Crediti di tesoreria	59.983.629.659.904	85.696.770.267.308	+ 25.713.140.607.404
TOTALE . . .	60.126.055.931.907	85.801.377.655.824	+ 25.675.321.723.917
Debiti di tesoreria	166.638.957.897.727	231.497.660.466.051	— 64.858.702.568.324
Situazione del Tesoro (+ attività; — passività) .	— 106.512.901.965.820	— 145.696.282.810.227	— 39.183.380.844.407

Circolazione di Stato (metallica e cartacea) al 31 dicembre 1981: 791.262.

Il primo dirigente: MOLINO

Il direttore generale del Tesoro: SARCINELLI

INCASSI E PAGAMENTI DI BILANCIO VERIFICATISI PRESSO LE TESORERIE DELLA REPUBBLICA DAL 1° GENNAIO AL 31 DICEMBRE 1981

INCASSI		PAGAMENTI		DIFFERENZE	
TITOLO I — **Entrate tributarie**	**85.497.722.161.471**				
TITOLO II — **Entrate extra-tributarie**	**21.085.636.026.544**				
ENTRATE CORRENTI . . .	**106.583.358.188.015**	TITOLO I — **Spese correnti . .**	**131.532.183.334.477**	Risparmio pubblico	**— 24.948.825.146.462**
TITOLO III — **Alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti**	**440.567.229.638**	TITOLO II — **Spese in conto capitale**	**23.039.302.845.930**		
ENTRATE FINALI . . .	**107.023.925.417.653**	**SPESE FINALI . . .**	**154.571.486.180.407**	Saldo netto da finanziare (—) o da impiegare (+)	**— 47.547.560.762.754**
		TITOLO III — **Rimborso di prestiti**	**9.427.420.823.973**		
ENTRATE FINALI . . .	**107.023.925.417.653**	**SPESE COMPLESSIVE . . .**	**163.998.907.004.380**	Ricorso al mercato	**— 56.974.981.586.727**
TITOLO IV — **Accensione di prestiti**	**17.791.600.742.320**				
ENTRATE COMPLESSIVE . . .	**124.815.526.159.973**	**SPESE COMPLESSIVE . . .**	**163.998.907.004.380**	Saldo di esecuzione del bilancio	**— 39.183.380.844.407**

(2016)

BANCA

Prima delle scritturazioni di chiusura

Situazione al

ATTIVO

Voce					
ORO					
I - In cassa	L.			2.315.828.433.279	
II - In deposito all'estero	»			22.919.851.249.901	25.235.679.683.180
CREDITI IN ORO (FECoM)	L.				8.697.947.130.700
CASSA	»				2.107.802.355.467
RISCONTI E ANTICIPAZIONI					
I - Risconto di portafoglio:					
– ordinario	L.		210.887.486 480		
– ammassi	»		1.569.218.144.619	1.780.105.631.099	
II - Anticipazioni:					
– in conto corrente	L.		277.380.702.258		
– a scadenza fissa	»		—		
– di cui al D.M. Tesoro 27-9-1974	»		532.127.935.271	809.508.637.529	
III - Prorogati pagamenti presso le Stanze di compensazione	L.			—	2.589.614.268.628
EFFETTI ALL'INCASSO PRESSO CORRISPONDENTI	L.				—
ATTIVITA' VERSO L'ESTERO IN VALUTA					
I - ECU	L.			10.731.513.507.518	
II - Altre attività:					
– biglietti e divise	L.		455.721.016		
– corrispondenti in conto corrente	»		231.140 308.021		
– depositi vincolati	»		1.121.326.357.500		
– diverse	»		—	1.352.922.386.537	12.084.435.894.055
CREDITI IN DOLLARI (FECoM)	L.				1.945.255.933.690
UFFICIO ITALIANO CAMBI					
I - Conto corrente ordinario (saldo debitore)	L.			14.925.470.312.508	
II - Conti speciali	»			2.273.052.017.727	17.198.522.330 235
CONTO CORRENTE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA (saldo debitore)	L.				25.311.950.398.846
CREDITI DIVERSI VERSO LO STATO	»				255.884.690.258
TITOLI DI PROPRIETA'					
I - Titoli di Stato o garantiti dallo Stato:					
– in libera disponibilità	L.		30.790.074.741.100		
– per investimento delle riserve statutarie	»		279.255.343.196		
– per investimento degli accantonamenti a garanzia dei T.Q.P. (*)	»		781.266.253.723	31.850.596.338.019	
II - Titoli di società ed enti:					
– per investimento delle riserve statutarie	L.		10.767.472.24[illegible]		
– per investimento degli accantonamenti a garanzia dei T.Q.P. (*)	»		242.907.195.0[illegible]	253.674.667.340	
III - Azioni e partecipazioni:					
– di società ed enti controllati:					
a) per investimento delle riserve statutarie	L.	122.914.100			
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia dei T.Q.P. (*)	»	52.632.392.446	52.755.306.546		
– di società ed enti collegati:					
a) per investimento delle riserve statutarie	L.	729.576.000			
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P (*)	»	4.030.611.550	4.760.187.550		
– di altre società ed enti:					
a) per investimento delle riserve statutarie	L.	32.398.889.257			
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P (*)	»	46.202.493.490	78 601 382.747	136.116.876.843	32.240.387.882.202
FONDO DI DOTAZIONE U.I.C.	L.				500.000.000.000
IMMOBILI					
I - Ad uso degli uffici	L.			1	
II Ad investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*)	»			38.219.492.037	38.219.492.038
ALTRI INVESTIMENTI DEGLI ACCANTONAMENTI A GARANZIA DEL T.Q.P. (*)	L.				20.160.000.000
MOBILI E IMPIANTI					
I - Mobili	L.			21.191.695.231	
II - Impianti	»			73.400.822.966	
III - Monete e collezioni	»			307.195.088	94.899.713.285
PARTITE VARIE					
I - Biglietti banca in fabbricazione	L.			2.395.015.601	
II - Procedure, studi e progettazioni dei Servizi tecnici:					
– completati	L.		22.591.316 365		
– in allestimento	»		4.781.791.103	27.373.107.468	
III - Debitori diversi	L.			48.552.286.585	
IV - Altre	»			513.184.917.111	591.505.326.765
RATEI	L.				1.437.235.831.812
RISCONTI	»				—
SPESE DELL'ESERCIZIO	»				5.449.905.164.308
	L.				135.799.406.095.469
CONTI D'ORDINE					
I - Titoli ed altri valori:					
– a garanzia	L.		4.392.214 688 418		
– altri	»		166.672.051.063.046	171.064.265.751.464	
II - Depositari di titoli e valori:					
– interni	L.		—		
– esteri	»		948.636.052.321	948.636.052.321	
III - Credito aperto non utilizzato sui conti di anticipazione	L.			2.054.700.208.916	
IV - Debitori per titoli da ricevere (n/s vendite a termine)	»			83.000.000.000	
V - Titoli da ricevere (n/s acquisti a termine)	»			1.404.000.000.000	
VI - Debitori per valute e lire da ricevere (n/s vendite a termine):					
– interni	L.		—		
– esteri	»		1.744.500.000.000	1.744.500.000.000	
VII - Valute e lire da ricevere (n/s acquisti a termine)	L.			1.744.500.000.000	
VIII - Erario c/evidenza per ammortamenti fiscali	»			238.501.099.501	179.282.103.112.202
				TOTALE... L.	315.081.509.207.671

(*) T.Q.P. = Trattamento quiescenza personale.

(2017)

Il Governatore: CIAMPI

D'ITALIA

31 dicembre 1981 Prima delle scritturazioni di chiusura

PASSIVO

Voce				
CIRCOLAZIONE	L.			30.658.765.073.000
VAGLIA CAMBIARI	»			325.968.495.978
ALTRI DEBITI A VISTA				
I - Ordini di trasferimento	L.		—	
II - Altri	»		1.580.903.456	1.580.903.456
DEPOSITI IN CONTO CORRENTE LIBERI	L.			1.259.041.813.181
DEPOSITI IN CONTO CORRENTE VINCOLATI A TEMPO	»			1.000.000.000
DEPOSITI PER SERVIZI DI CASSA	»			87.117.855.547
CONTI SPECIALI DI CUI ALLA LEGGE 17-8-1974, n. 386	»			232.256.509.955
DEPOSITI COSTITUITI PER OBBLIGHI DI LEGGE				
I - Ai fini della riserva bancaria obbligatoria	L.		36.987.896.052.762	
II - A garanzia emissione assegni circolari e assegni bancari a copertura garantita	»		444.295.805	
III - Conti vincolati investimenti all'estero	»		97.113.253.423	
IV - Società costituende	»		76.359.430.678	
V - Per debordo del massimale sugli impieghi	»		1.433.867.885.693	
VI - Altri	»		3.867.849.221.273	42.463.530.139.634
DEPOSITI IN VALUTA ESTERA PER CONTO U.I.C.	L.			548.693.605.008
CONTI DELL'ESTERO IN LIRE PER CONTO U.I.C.	»			1.724.358.412.719
PASSIVITA' VERSO L'ESTERO				
I - Depositi in valuta estera	L.		2.868.233.281	
II - Conti dell'estero in lire	»		158.750.600.394	161.618.833.675
DEBITI IN ECU (FECoM)	L.			10.643.203.064.390
UFFICIO ITALIANO CAMBI				
- Conto corrente ordinario (saldo creditore)	»			—
CONTO CORRENTE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA (saldo creditore)	»			—
DEBITI DIVERSI VERSO LO STATO	»			1.255.859.231.272
ACCANTONAMENTI DIVERSI				
I - Fondo di riserva per adeguamento valutazione oro (ex D.L. 30-12-1976, n. 867)	L.		30.172.180.849.812	
II - Fondo copertura perdite di cambio derivanti dalla gestione valutaria italiana (ex D.L. 30-12-1976, n. 867)	»		1.325.092.246.606	
III - Fondo svalutazione portafoglio	»		234.919.178.078	
IV - Fondo oscillazione cambi	»		840.000.000.000	
V - Fondo oscillazione titoli	»		834.978.479.770	
VI - Fondo copertura perdite eventuali	»		1.951.184.896.478	
VII - Fondi assicurazione danni	»		301.591.685.925	
VIII - Fondo ricostruzione immobili	»		22.528.712.964	
IX - Fondo rinnovamento impianti	»		36.250.000.000	
X - Fondi imposte	»		140.515.300.363	
XI - Accantonamenti a garanzia del trattamento integrativo di quiescenza del personale	»		1.200.000.000.000	
XII - Fondo per sussidi ai pensionati e superstiti di pensionati	»		340.509.656	37.059.581.859.652
FONDO AMMORTAMENTO MOBILI	L.			20.964.091.587
FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI	»			62.276.814.678
FONDO AMMORTAMENTO PROCEDURE, STUDI E PROGETTAZIONI DEI SERVIZI TECNICI	»			6.122.649.761
PARTITE VARIE				
I - Creditori diversi	L.		10.244.629.293	
II - Altre	»		2.492.455.217.437	2.502.699.846.730
RATEI	L.			62.336.784.523
RISCONTI	»			776.083.718.161
CAPITALE SOCIALE	»			300.000.000
FONDO DI RISERVA ORDINARIO	»			174.286.004.753
FONDO DI RISERVA STRAORDINARIO	»			186.583.195.127
RENDITE DELL'ESERCIZIO	»			5.585.177.192.682
	L.			135.799.406.095.469
CONTI D'ORDINE				
I - Depositanti di titoli e altri valori	L.		171.064.265.751.464	
II - Titoli e valori presso terzi	»		948.636.052.321	
III - Titolari dei conti di anticipazione per il margine non utilizzato sul credito aperto	»		2.054.700.208.916	
IV - Titoli da consegnare (n/s vendite a termine)	»		83.000.000.000	
V - Creditori per titoli da consegnare (n/s acquisti a termine)	»		1.404.000.000.000	
VI - Valute e lire da consegnare (n/s vendite a termine)	»		1.744.500.000.000	
VII - Creditori per valute e lire da consegnare (n/s acquisti a termine):				
- interni	L.	—		
- esteri	»	1.744.500.000.000	1.744.500.000.000	
VIII - Ammortamenti fiscali c/evidenza	L.		238.501.099.501	179.282.103.112.202
TOTALE...	L.			315.081.509.207.671

Il ragioniere generale: SALONICO

CIRCOLARI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Circolare riguardante l'attuazione della legge 10 dicembre 1981, n. 741, recante ulteriori norme per l'accelerazione delle procedure per l'esecuzione di opere pubbliche.

Com'è noto nella *Gazzetta Ufficiale* n. 344 del 16 dicembre 1981, è stata pubblicata la legge 10 dicembre 1981, n. 741, recante « Ulteriori norme per l'accelerazione delle procedure per l'esecuzione di opere pubbliche », che è entrata in vigore il 17 dicembre dello stesso anno.

Gli obiettivi perseguiti da tale legge sono sostanzialmente quelli di garantire la continuità realizzativa dei programmi, sovvenendo al fabbisogno di liquidità delle imprese; di alleggerire l'attività amministrativa, resa particolarmente pesante dalla applicazione della legge 8 agosto 1977, n. 584; di diminuire per quanto possibile il contenzioso nella gestione degli appalti e di semplificare le procedure di risoluzione delle relative controversie.

Con la presente circolare si ritiene opportuno richiamare l'attenzione su quei punti delle diverse disposizioni della legge che hanno già dato luogo a difficoltà interpretative, ed in modo particolare su quelli che implicano una scelta sui comportamenti da tenere.

1. Prima di affrontare tali problemi, è però opportuno soffermarsi brevemente sulla questione dell'*applicazione delle nuove norme ai procedimenti in corso* al momento dell'entrata in vigore della legge.

Al riguardo, è bene premettere che si fa riferimento alle norme della legge che riguardano la fase procedurale che precede il sorgere del vincolo obbligatorio con le imprese (es. articoli 1, 8, 9, 10, 14, ecc.); chè, invece, per le disposizioni che presuppongono il rapporto contrattuale già sorto (es. articoli 2, secondo comma, 3, ecc.), la loro applicabilità ai contratti in essere deriva o dalla loro formulazione letterale (es. art. 2, secondo comma) o dalla finalità perseguita dal legislatore (es. art. 3 ult. comma, art. 5).

Ciò premesso, con riferimento alla accennata questione di diritto transitorio, questo Ministero ritiene in via generale che debbasi procedere al rinnovo delle procedure in corso, tranne nel caso che sia già stata comunicata alle imprese l'accettazione delle loro offerte.

Si escludono peraltro dalla necessità del rinnovo integrale le procedure di appalto-concorso, essendosi dell'avviso che, anche se non è stata comunicata all'impresa l'accettazione dell'offerta, nulla vieta di integrare le procedure di appalto-concorso in conformità alla legge n. 741, chiedendo, ad esempio, alle imprese invitate di allegare all'offerta il programma dei lavori o, comunque, di far pervenire il programma, nel caso di offerte già inviate.

Premessa questa direttiva di ordine generale, si raccomanda comunque agli uffici in indirizzo di voler segnalare con la massima tempestività i casi concreti che presentassero, sotto i profili di diritto transitorio, ulteriori margini di dubbio o di incertezza operativa.

2. Per quanto riguarda l'*art. 1*, i problemi applicativi che si intendono chiarire riguardano prevalentemente il programma dei lavori e il normale andamento stagionale sfavorevole.

Al riguardo, si ritiene che gli uffici incaricati di procedere alla predisposizione del programma e all'indicazione del tempo contrattuale, dovranno tenere presenti i seguenti criteri direttivi.

In primo luogo, è necessario che il programma non si risolva in un mero andamento lineare dei lavori, come se in ogni giorno lavorativo venisse realizzata la medesima frazione dell'intero importo contrattuale.

Un tale modo di procedere non sarebbe conforme alla legge, tenuto presente anche il fatto, che all'originaria proposta di legge, l'ipotesi dell'andamento lineare veniva tenuta ben distinta dal programma dei lavori (che si applicava alle opere d'importo superiore a 2 miliardi, mentre la linearità valeva per quelle di ammontare inferiore).

Il programma dei lavori è quindi uno strumento che, benché collegato soltanto alla revisione dei prezzi, deve aderire il più possibile alla realtà del singolo lavoro.

Esso inoltre deve considerare che il periodo iniziale è impegnato per il c.d. incantieramento e, quando previsto, per l'acquisizione delle aree; sicché la produzione è in tale fase a sviluppo zero.

Questo periodo privo di produzione è naturalmente variabile a seconda dell'entità e delle specifiche difficoltà del lavoro; ed è quindi rimesso agli uffici il calcolarlo.

In questa sede si vuole tuttavia sottolineare che esiste anche un altro periodo che è a sviluppo zero, ed è quello che segue a sospensioni che non siano di pochi giorni.

In questi casi, quindi, nell'apportare al programma i conseguenti adattamenti, si terrà conto del tempo necessario per ridare operatività al cantiere.

A proposito della variabilità del programma in presenza di fatti sopravvenuti, si ricorda che il terz'ultimo comma dell'art. 1 impone di tenere fermo lo sviluppo del programma se l'interruzione temporanea o il ritardo sono addebitabili all'impresa.

Nel caso che tale imputabilità non sussista, si debbono apportare al programma gli adattamenti suggeriti dalle circostanze.

E' superfluo dire, e per ciò il legislatore ha taciuto, che il programma va allineato alla nuova realtà anche nell'ipotesi di varianti, e ciò sia con riferimento al contenuto della variante, sia ai tempi.

Per quanto riguarda il tempo contrattuale, è indispensabile innanzi tutto stabilire il tempo necessario per l'esecuzione dei lavori anche sulla base delle osservazioni che seguono. A tale tempo va aggiunto quello corrispondente alle previste cause di normale andamento stagionale sfavorevole.

Il penultimo comma dell'art. 1 stabilisce che non possono essere concesse proroghe per recuperare i giorni di normale andamento stagionale sfavorevole.

In relazione a ciò, e ad evitare occasioni di contenzioso, si ritiene opportuno indicare nel capitolato speciale la quota del tempo utile per l'ultimazione dei lavori, corrispondenti ai giorni di normale andamento stagionale sfavorevole.

Esprimendo tale valore, si mira a prevenire qualsiasi contestazione, dato che solo il numero di giorni eccedente quelli già calcolati è suscettibile di proroga per andamento stagionale sfavorevole.

Altro elemento che occorre tenere presente è la zona climatica in cui si svolgono i lavori, e ciò sempre ai fini del conseguente incremento del tempo utile di ultimazione.

Non vanno poi trascurate le variabili attinenti alla potenzialità delle imprese, all'ammontare dei lavori e all'incidenza sull'attività lavorativa della realizzazione di opere d'arte o comunque di categorie di lavoro impegnative.

Infine, si ricorda che, per effetto dei contratti collettivi di lavoro vigenti nell'edilizia, l'attività lavorativa annua presenta un tempo di svolgimento di 1762 ore, che corrispondono a duecentoventi giorni lavorativi annui.

Sull'argomento programma dei lavori non sembra per il momento necessario aggiungere altro, potendo i problemi pratici che si dovessero incontrare risolversi con consultazioni dirette.

Tuttavia, prima di concludere su questo tema, si significa che questo Ministero non intende, per il momento, avvalersi della facoltà di ancorare la revisione dei prezzi al programma dei lavori, per *i lavori d'importo compreso fra* 500 *e* 2.000 *milioni.* E' stato, infatti, considerato che questo, oltre a comportare un appesantimento (e quindi un rallentamento) nella fase preparatoria, si rivelerebbe, anche in sede di gestione dei lavori, particolarmente ritardante, a causa della necessità di tenere, sostanzialmente, una duplice contabilità. Senza trascurare, poi, il fatto che lo sviluppo del programma va adattato alle circostanze sopravvenute, innanzi ricordate.

Per queste considerazioni, non si ritiene coerente con lo spirito acceleratorio della legge adottare, specie nell'attuale situazione, il programma per i lavori rientranti in questa fascia d'importo, e ciò anche ove si sia in presenza dell'ipotesi del secondo comma dell'art. 1 (appalto-concorso, ecc.).

3. L'*art.* 2 della legge autorizza, alle condizioni ivi stabilite, la corresponsione alle imprese, unitamente all'acconto per revisione dei prezzi, anche del residuo 15 %.

Si ritiene di dover sottolineare che anche tale residuo 15 % deve essere corrisposto alle imprese nei termini e con gli effetti previsti nella legge n. 700.

In pratica tutto l'importo dell'acconto revisionale va erogato in occasione del pagamento degli stati di avanzamento lavori, ed a questa somma, in caso di ritardo, si applicano gli interessi legali e moratori secondo quanto disposto dagli articoli 35 e 36 del capitolato generale del Ministero dei lavori pubblici.

Per quanto riguarda il problema finanziario, si fa presente che, per dare attuazione all'art. 2, si può attingere alla somma globale impegnata per l'esecuzione dei lavori, di cui all'ultimo comma dell'articolo unico della legge 21 dicembre 1974, n. 700, nelle ipotesi tanto del primo, quanto del secondo comma dell'art. 2 della legge n. 741.

4. L'*art.* 3 della legge ha svincolato la concessione dell'anticipazione dalla domanda dell'impresa, la quale può rinunciare al beneficio soltanto dopo che siano decorsi sei mesi dalla data dell'offerta, senza che l'anticipazione sia stata effettivamente accreditata all'impresa, dovendosi intendere ciò verificato all'atto dell'emissione del relativo mandato di pagamento.

Con riferimento all'art. 3, si richiama l'attenzione sul *carattere interpretativo dell'ultimo comma,* dove viene chiarito che l'importo da sottrarre alla revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 14 della legge n. 1 del 1978 non si ottiene defalcando la percentuale del 20 %, o quella minore corrispondente all'aliquota dell'importo dei lavori coperta dall'anticipazione secondo le indicazioni dei decreti del Ministro del tesoro, da ciascun stato di avanzamento, ma non facendo rientrare nel calcolo revisionale l'ammontare del lavoro eseguito dalla consegna fino al raggiungimento di un importo pari alla quota anticipata e comunque non superiore al 20 % dell'importo totale dei lavori.

Con ciò viene definitivamente sciolto ogni dubbio sulla portata dell'art. 14 della legge n. 1, che molte amministrazioni in sede applicativa avevano interpretato nel primo dei sensi anzidetti, escludendo dalla revisione una quota per ciascuno stato di avanzamento. Tale interpretazione aveva però incontrato difficoltà e indotto molte imprese a rinunciare all'anticipazione, in quanto la detrazione prolungata nel tempo veniva ad incidere sugli stati di avanzamento ulteriori, sui cui importi maggiormente viene a pesare l'aumento dei costi.

Il carattere interpretativo della norma di cui al terzo comma comporta la necessità — sempre però subordinatamente ad espressa istanza delle imprese — di rivedere i conteggi relativi ai lavori già eseguiti, in maniera da procedere agli eventuali conguagli.

Prima di concludere su questo specifico punto, si deve però ricordare che per l'anno in corso si è ancora in attesa delle determinazioni del Ministro del tesoro in ordine al rinnovamento delle disposizioni che autorizzano le anticipazioni.

5. In ordine all'*art.* 4 le direttive che questo Ministero ritiene di dover fornire riguardano le modalità attuative della norma, relativamente alla quantificazione degli interessi.

Premesso che la norma sembra aver legato il riconoscimento degli interessi al mero decorso dei termini, prescindendo dalla causa generatrice degli interessi stessi, si deve innanzi tutto sottolineare che gli adempimenti di cui appresso sono operanti soltanto per i pagamenti effettuati a partire dal 17 dicembre 1981.

Per quanto riguarda la concreta articolazione della norma, si dispone che gli uffici incaricati di emettere il mandato di pagamento comunichino al direttore dei lavori la data dell'emissione del certificato di acconto e del titolo di spesa.

Grazie a tale comunicazione, il direttore dei lavori conosce, ad ogni stato di avanzamento, tutti i tempi impiegati, fino all'emissione del titolo di spesa. Sulla base di questi elementi, gli sarà pertanto agevole calcolare gli interessi eventualmente maturati e aggiungerli nello stato di avanzamento successivo a quello in cui si è verificato il ritardo.

Nel caso che il ritardo nel pagamento si protragga fin oltre il primo stato di avanzamento successivo, si dovranno, in questo, contabilizzare gli interessi maturati a quel momento, e così nei successivi stati di avanzamento, fino a quando i pagamenti non saranno stati effettuati e non sarà possibile conoscere con precisione l'esatta misura del ritardo.

Prima di concludere sull'art. 4, si fa presente che, qualora il decreto interministeriale di cui all'art. 35, primo comma, del capitolato generale non dovesse essere emanato alla scadenza del 31 agosto 1982 si potrà operare applicando provvisoriamente l'ultimo tasso percentuale noto (che per effetto del decreto ministeriale 12 gennaio 1982 è del 23%) salvo effettuare i necessari conguagli successivamente.

6. Al pari dell'art. 1, l'*art. 5* della legge esige una serie di chiarimenti, il primo dei quali attiene alla sua applicabilità ai lavori in corso.

A parte il fine acceleratorio che informa in particolare questa norma della legge, è da considerare che la disposizione, pur avendo un riflesso anche sul rapporto contrattuale in quanto lega al trascorrere del termine per il collaudo (o per l'emissione del certificato di regolare esecuzione), incrementato di due mesi per l'approvazione, gli effetti contemplati nel penultimo comma, incide sul procedimento di collaudo.

L'art. 5, nell'imporre cioè termini perentori all'attività dell'amministrazione, supera ed assorbe ogni diversa previsione.

Si deve ritenere, pertanto, che per i lavori per i quali l'ultimazione non è ancora intervenuta il termine dei sei mesi inizierà a decorrere dalla data di redazione del certificato di ultimazione dei lavori (art. 62 del regio decreto n. 350 del 1895), mentre per quanto riguarda i lavori ultimati prima dell'entrata in vigore della legge n. 741, i termini decorreranno dal 17 dicembre 1981.

Qualora il collaudo non sia ancora iniziato, occorrerà provvedere a sollecitare i collaudatori affinché diano corso alla loro attività con la necessaria sollecitudine in maniera da concludere le operazioni nei termini.

Nel caso che la nomina del collaudatore non sia ancora intervenuta, si dovrà procedere con ogni sollecitudine alla nomina stessa, tenendo presente che per i lavori già ultimati d'importo tra i 150 e 1.000 milioni per i quali non v'è stata ancora nomina del collaudatore, si potrà fare l'uso più esteso della facoltà dell'Amministrazione di sostituire il collaudo con il certificato di regolare esecuzione.

Per il futuro, invece, si dispone che solo per i lavori fino a 500 milioni la verifica avvenga attraverso il certificato di regolare esecuzione, eccettuati i casi in cui sussistano contestazioni con le imprese esecutrici ovvero si ritenga opportuno e necessario approfondire le operazioni tecnico-amministrative di accertamento e, in ogni caso, quando occorra provvedersi del collaudo statico ai sensi della legge n. 1086 del 1971.

Tutto ciò premesso, si ribadisce che il termine al quale l'art. 5 lega il prodursi degli effetti previsti al penultimo comma, è costituito da quello necessario per collaudare i lavori incrementato dai due mesi per la approvazione del certificato di collaudo o di quello di regolare esecuzione.

Si sottolinea, comunque, che l'effetto dell'inutile decorso dei termini di cui sopra non è quello derivante per i lavori privati dal combinato disposto degli articoli 1667, primo comma, e 1665 quarto comma, del codice civile.

Nel caso dell'art. 5, infatti, la decorrenza dei termini non comporta l'accettazione dell'opera con i vizi e le difformità riconosciuti o riconoscibili — tant'è vero che il penultimo comma fa salve le eventuali responsabilità a carico dell'appaltatore accertate in sede di collaudo — ma ha soltanto l'effetto dell'estinzione delle garanzie prestate o della restituzione delle somme trattenute sui pagamenti per lavori eseguiti o per revisione dei prezzi.

Se nel corso della verifica vengono accertate responsabilità a carico dell'impresa, si dovrà comunicare immediatamente quanto sopra agli uffici in maniera da conservare i poteri dell'amministrazione sulle somme di cui al penultimo comma dell'art. 5.

Si dovrà inoltre immediatamente contestare all'impresa punto per punto e dando adeguato conto degli addebiti mossi.

7. Con riferimento all'*art. 6* della legge n. 741, non vi sono particolari indicazioni da fornire, tranne quelle di adeguare gli schemi degli atti contrattuali alla nuova realtà normativa.

Per quanto riguarda l'ultimo comma, è evidente che la sua ragione ispiratrice è stata, come si è detto, quella di accrescere la liquidità delle imprese per garantire la continuità operativa nella realizzazione dei programmi.

Essendo questo lo spirito della norma, e non essendovi, d'altra parte, elementi testuali in contrario, deve ritenersi che la disposizione si applichi immediatamente ai contratti da stipulare a prescindere dalla data in cui l'offerta è stata presentata.

8. L'*art. 7* non presenta problemi applicativi particolari.

Per quanto riguarda questo Ministero nemmeno l'ultimo comma è sostanzialmente innovativo, dato che, fin dal 1978, l'amministrazione dei lavori pubblici aveva prescritto di indicare soltanto la categoria prevalente di iscrizione all'albo (cfr. circolare n. 618 del 25 novembre 1978).

9. Chiarimenti e direttive richiede invece l'*art. 8*.

La norma mira a garantire la completa aderenza dei prezzi di progetto alla realtà di mercato in atto nel momento in cui si tiene la gara, o meglio in cui si chiede alle imprese di presentare la propria offerta.

In verità, questa aderenza ad una situazione di mercato aggiornata doveva essere assicurata già in precedenza, ma la lunghezza delle procedure rendeva ciò impossibile e d'altra parte la loro rinnovazione non permetteva mai di raggiungere tale risultato.

L'innovazione introdotta dall'art. 8 consiste nel rendere possibile tale aderenza, evitando che l'esigenza di ripercorrere le diverse fasi procedimentali renda irraggiungibile l'obiettivo di porre in gara progetti con prezzi aggiornati a tale data.

Quanto al criterio da seguire nell'aggiornamento, esso è simile a quello fissato nell'art. 12 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, e cioè quello di procedere con i criteri ritenuti dall'amministrazione più congrui, salvo però a non superare gli aumenti registrati ai fini revisionali.

Peraltro, siccome le rivelazioni effettuate dalle commissioni regionali per la revisione dei prezzi non possono, per loro natura, presentarsi aggiornate a « prima della gara », sembra opportuno effettuare delle proiezioni sulla base dell'andamento dei prezzi registrato nell'ultimo periodo; questo, naturalmente, nel caso di rilevazioni che presentino ritardi di mesi.

10. L'*art. 9* — che non è alternativo all'art. 8, non essendo la presenza di prezzi non aggiornati l'unica causa che tiene le imprese lontane dalle gare — pone un problema di compatibilità con il criterio di aggiudicazione che questo Ministero intende adottare per i lavori di propria competenza.

Come si dirà a proposito dell'art. 10, il criterio da seguirsi è quello degli articoli 1, lettera *d*), e 4 della legge 2 febbraio 1973, n. 14.

Ebbene, si è del parere che tale criterio non renda incompatibile l'ammissione di offerte anche in aumento.

Il riferimento ai « ribassi », di cui all'art. 4 della citata legge n. 14 del 1973 non contrasta con la possibilità di presentare offerte in aumento sin dal primo esperimento di gara, considerato che l'ammissione di queste ultime è legittimata per la prima volta dall'art. 9 della legge n. 741 del 1981, mentre in precedenza non era ammessa se non nei casi di asta pubblica e solo dopo il primo esperimento di gara andato deserto.

Un'interpretazione sistematica porta a concludere che l'art. 4 della legge n. 14 del 1973 è integrato dall'art. 9 della legge n. 741.

Quanto al modo di procedere, esso è quello minuziosamente descritto nell'art. 4. Va solo aggiunto che se tra le offerte che presentano i maggiori ribassi sono presenti anche offerte in aumento si procederà con media algebrica fra valori di segno diverso.

11. Con riferimento all'*art. 10* della legge si dispone innanzi tutto di adottare quale criterio di affidamento mediante licitazione privata dei lavori di competenza di questo Ministero il sistema dell'art. 1, lettera *d*), della legge n. 14 del 1973, i cui procedimenti sono regolati dall'art. 4.

Le ragioni di questa scelta sono le medesime contenute nella precedente circolare di quest'amministrazione del 6 novembre 1979, n. 1132.

Quanto alla pubblicità, l'art. 10, terzo comma, si riferisce a « tutti i lavori pubblici », senza distinzione di importo.

Le nuove disposizioni, valide transitoriamente sino alla data del 31 dicembre 1983, non modificano, comunque, i sistemi semplificati di pubblicità, di cui all'art. 7, terzo e quarto comma, della legge n. 14 del 1973.

Com'è noto, tale norma, nel testo modificato dall'articolo 36 della legge n. 1 del 1978, stabiliva che per i lavori d'importo fino a 100 milioni la pubblicità fosse da effettuare nell'albo pretorio del comune in cui l'ente committente ha sede; mentre per i lavori di ammontare compreso fra 100 e 1.000 milioni, la stessa norma stabiliva che la notizia delle prossime gare potesse essere data nell'albo dell'ente e su un quotidiano a diffusione regionale, nel caso di comprovati motivi di necessità e di urgenza.

La finalità acceleratoria dell'art. 10 rende palese la sua applicazione ai soli lavori assoggettati alla pubblicità normale, ed esclude quindi che nel suo ambito ricadano i casi che per il precedente regime godevano già di un sistema semplificato.

Tutto questo si ricorda per sottolineare che altrimenti, tali lavori, fruenti di forme di pubblicità semplificata, verrebbero assoggettati al nuovo regime che, rispetto al loro, è notevolmente più pesante.

Resta inteso che per l'appalto-concorso non v'è luogo a pubblicità se si tratta di lavori d'importo fino a 1 miliardo, dato che l'art. 10 si pone come eccezione ad una regola che prevede la pubblicità dell'appalto-concorso soltanto per lavori di ammontare superiore ad un miliardo.

Quanto poi al numero di quotidiani sui quali effettuare la pubblicità richiesta dalle nuove disposizioni, si ritiene pienamente soddisfatta l'esigenza di diffusione della notizia se questa appare su due quotidiani principali, cioè a carattere nazionale, e su due a diffusione regionale.

12. Sull'*art. 11*, non sono da fornire istruzioni, ma solo il chiarimento che le varianti previste si riferiscono anche, e soprattutto, a quelle superiori al quinto d'obbligo. Per quanto riguarda i premi di incentivazione di cui all'*art. 12*, si potrà prevederne l'inserimento in contratto ogni qual volta sussistano particolari ragioni di interesse pubblico che impongano di disporre prima possibile dei lavori appaltati.

Quanto all'entità del premio, essa potrà al massimo essere pari a quella stabilita per la penale.

Nemmeno l'*art. 13* esige particolari chiarimenti, trattandosi tra l'altro di norma presente nell'ordinamento fin dal 1924, anche se non espressamente prevista dalla legge n. 584 del 1977.

13. Con riferimento all'*art. 14*, e a proposito dell'applicabilità della legge n. 741 ai procedimenti in corso, gli uffici dovranno tenere conto nella redazione dei progetti della nuova entità delle spese generali, sempre che non sia stata già indetta la gara o, nel caso di trattativa privata, richiesto all'impresa di inviare l'offerta. Per quanto riguarda l'aspetto finanziario, si potrà attingere intanto alle somme a disposizione per il conseguente incremento di spesa. Quanto infine all'entità delle spese generali, si dovrà mantenere la proporzione con i criteri seguiti in precedenza, sicché se l'ammontare delle spese generali era del 12 %, adesso dovrà essere del 15 %.

14. L'*art. 15* contiene norme che non richiedono alcun chiarimento, a differenza dell'*art. 16*, il quale comporta una scelta dell'amministrazione.

A tale riguardo, si deve premettere che la regola fissata dal legislatore è il ricorso dell'arbitrato, e che la opzione per il giudice ordinario è l'eccezione.

Sulla base di tale premessa, va tuttavia ulteriormente considerato che per i lavori di non elevato importo, non pare opportuno il ricorso all'arbitrato.

Per quanto si tratti di procedura più snella e che assicura cognizione particolarmente competente delle questioni insorte, si deve ritenere per il momento inopportuno prevedere il ricorso all'arbitrato, allorché l'importo a base d'asta sia inferiore a 1 miliardo.

Per questi lavori, quindi, tanto il capitolato speciale, quanto l'invito dovranno espressamente contenere la clausola di esclusione della competenza arbitrale.

Questo tuttavia non esclude che se in corso d'opera, e specialmente per le controversie previste dall'art. 44 del capitolato generale, le parti dovessero convenire sull'opportunità di rimettere al collegio arbitrale la risoluzione delle controversie, ciò si potrà realizzare sull'accordo delle parti.

15. Con riferimento, infine, all'*art. 17*, non vi sono motivi per intervenire con direttive. Un chiarimento sembra comunque necessario per comprendere la ragion d'essere della norma.

L'articolo stabilisce, al primo comma, che per i ricorsi amministrativi in materia di revisione prezzi disciplinati dall'art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 dicembre 1947, n. 1501, e successive modifiche, non si applicano né l'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, sulla semplificazione dei procedimenti in materia di

ricorsi amministrativi, né l'art. 20 (l'art. 17 dice « 29 » ma si tratta di un mero errore di stampa) della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, istitutiva dei tribunali amministrativi regionali. In base a tali norme (articoli 6 e 20 citati) se i ricorsi amministrativi non vengono decisi entro novanta giorni dalla presentazione, si forma il c.d. silenzio-rigetto; da codesto momento decorre il termine per la notificazione del ricorso giurisdizionale amministrativo.

La disposizione dettata dal primo comma dell'art. 17, sull'inapplicabilità ai ricorsi per la revisione dei prezzi delle norme che regolano il silenzio-rigetto, tende a prevenire numerosi ricorsi giurisdizionali, di solito proposti cautelativamente dalle imprese, entro sessanta giorni dallo scadere del novantesimo giorno successivo alla presentazione del ricorso amministrativo, allo scopo di evitare la decadenza dal ricorso giurisdizionale per mancata impugnazione del silenzio-rigetto.

Si è così legislativamente accolta una soluzione diversa da quella additata dalla giurisprudenza che, ad evitare l'inconveniente del silenzio-rigetto, aveva spostato il decorso del termine di novanta giorni comminato dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1199/1971 dalla data di presentazione del ricorso a quella del deposito del parere espresso dalla commissione di cui all'art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 dicembre 1947, n. 1501 (v. C.d. St., sez. IV, 19 aprile 1977, n. 403).

Peraltro col secondo comma dell'art. 17 si demanda alla volontà dell'interessato la scelta tra il proporre ricorso giurisdizionale nei sessanta giorni dalla formazione del silenzio-rigetto, e il differirlo al sessantesimo giorno dall'emissione del parere di detta commissione. Ove la scelta cada sulla seconda alternativa il ricorrente (scl. in via amministrativa), scaduti i novanta giorni dalla presentazione del ricorso, può, entro i successivi sessanta giorni, dichiarare all'autorità adita di voler attendere l'emissione del mentovato parere prima di proporre eventuale ricorso giurisdizionale.

La norma sembra applicabile, in quanto norma processuale, anche ai ricorsi amministrativi per revisione prezzi, pendenti alla data di entrata in vigore della legge n. 741 (17 dicembre 1981).

Il Ministro: NICOLAZZI

(1986)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito dell'esame di idoneità per l'ammissione nel ruolo della carriera ausiliaria tecnica (cantonieri).

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel Bollettino ufficiale dell'A.N.A.S. del 15 marzo 1982, 4ª edizione straordinaria, è stato pubblicato il decreto ministeriale 9 ottobre 1981, n. 10191, registrato alla Corte dei conti il 17 febbraio 1982, registro n. 5, foglio n. 239, relativo all'approvazione della graduatoria generale di merito dell'esame di idoneità per l'ammissione nel ruolo della carriera ausiliaria tecnica (cantonieri) dell'A.N.A.S. ai sensi della legge 29 febbraio 1980, n. 33.

(1990)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico regionale, per titoli, a duecento posti di cantoniere da destinare al compartimento della viabilità per la Sardegna.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel Bollettino ufficiale dell'A.N.A.S. del 15 marzo 1982, 4ª edizione straordinaria, è stato pubblicato il decreto ministeriale 29 dicembre 1981, n. 2861, registrato alla Corte dei conti il 17 febbraio 1982, registro n. 5, foglio n. 237, relativo all'approvazione della graduatoria generale di merito e alla dichiarazione dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico regionale, per titoli, a duecento posti di cantoniere dell'A.N.A.S. da destinare al compartimento della viabilità per la Sardegna.

(1991)

MINISTERO DEL TESORO

Graduatoria degli idonei del concorso a trentasei posti di agente di cambio presso la borsa valori di Torino

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 23 maggio 1956, n. 515, contenente norme per i concorsi ad agente di cambio;

Visto il decreto ministeriale 10 novembre 1979, registrato alla Corte dei conti il 7 dicembre 1979, registro n. 25 Tesoro, foglio n. 46 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 5 gennaio 1980 con il quale è stato indetto il concorso a trentasei posti di agente di cambio presso la borsa valori di Torino;

Visto il decreto ministeriale 9 agosto 1980, registrato alla Corte dei conti l'11 settembre 1980, registro n. 17 Tesoro, foglio n. 381, con il quale è stata costituita la commissione esaminatrice del concorso predetto;

Visti i verbali delle deliberazioni adottate dalla commissione esaminatrice e la graduatoria di merito;

Riconosciuta la regolarità del procedimento seguito per la formazione della graduatoria;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso per agente di cambio presso la borsa valori di Torino:

1) Fissore Giovanni	punti	60,58	su 100
2) Argentero Bruno	»	59,71	»
3) Biasci Giorgio	»	56,59	»
4) Olivero Roberto	»	56,21	»
5) De Fernex Gian Marco	»	55,92	»
6) Granaglia Carlo	»	55,45	»
7) Olivero Giorgio	»	55,21	»
8) Crosetto Gianpaolo	»	52,12	»
9) Ceresole Giuseppe	»	47,77	»
10) Giubergia Guido	»	33,50	»
11) Moscheni Giovanni	»	27 —	»
12) Novarino Roberto	»	23 —	»

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 giugno 1981

Il Ministro: ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *aprile* 1982
Registro n. 12 *Tesoro, foglio n.* 289

(2025)

REGIONE VENETO

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 31, IN ADRIA

Concorso ad un posto di aiuto radiologo presso lo stabilimento ospedaliero di Cavarzere

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto radiologo presso lo stabilimento ospedaliero di Cavarzere.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'U.S.L. in Adria (Rovigo).

(293/S)

REGIONE LOMBARDIA

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 68, IN RHO

Concorso ad un posto di primario di ostetricia e ginecologia presso il presidio ospedaliero

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di ostetricia e ginecologia presso il presidio ospedaliero.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ospedale in Rho (Milano).

(292/S)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 105 del 17 aprile 1982, è stato pubblicato il seguente avviso di concorso:

Ente ospedaliero «Ospedali Galliera», in Genova: Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di aggiunto perito industriale, settore apparecchiature elettro-medicali.

REGIONI

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 10 dicembre 1981, n. **69.**

Integrazioni e modifiche alle leggi regionali 19 gennaio 1981, n. 6: «Modalità di primo trasferimento del personale alle U.S.S.L.» e 1° aprile 1980, n. 39: «Organizzazione e funzionamento delle U.S.S.L.».

(*Pubblicata nel* 3° *suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 49 *del* 15 *dicembre* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il quinto comma dell'art. 1 della legge regionale 19 gennaio 1981, n. 6, è abrogato e sostituito dal seguente:

«Fino a quando le singole U.S.S.L. non avranno organizzato i servizi contabili per poter provvedere direttamente al pagamento delle spese di cui al precedente comma e comunque non oltre il 31 dicembre 1981 continuano a provvedere le amministrazioni degli enti di provenienza con rimborso da effettuarsi in ogni caso non oltre sei mesi».

Art. 2.

Dopo il terzo comma dell'art. 3 della legge regionale 19 gennaio 1981, n. 6, è inserito il seguente comma:

«Le disposizioni di cui al precedente comma relative al personale assunto in eccedenza rispetto alla pianta organica, con le esclusioni ivi previste, si applicano altresì agli enti di cui alle lettere *d*), *e*), dell'art. 3 della legge regionale 7 giugno 1980, n. 75, con riferimento al personale dipendente in servizio alla data del 30 aprile 1981».

Art. 3.

Il terzo comma dell'art. 11 della legge regionale 11 aprile 1980, n. 39, è abrogato e sostituito dal seguente:

«I dirigenti coordinatori amministrativo e sanitario partecipano, a titolo consultivo, alle riunioni del comitato di gestione; il dirigente coordinatore amministrativo svolge altresì le funzioni di segretario del comitato di gestione medesimo».

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 10 dicembre 1981

GUZZETTI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del* 28 *ottobre* 1981 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 30 *novembre* 1981 *prot. n.* 20802/16195).

LEGGE REGIONALE 10 dicembre 1981, n. **70.**

Aggiunta all'art. 2 della legge regionale 12 dicembre 1978, n. 71: «Patronato, patrocinio ed interventi della Regione a favore di enti, associazioni, manifestazioni, iniziative di interesse regionale».

(*Pubblicata nel* 3° *suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 49 *del* 15 *dicembre* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

All'art. 2 della legge regionale 12 dicembre 1978, n. 71, è aggiunto il seguente secondo comma:

« La giunta regionale delibera ogni anno, di propria iniziativa o su proposta di province, comuni (singoli, consorziati od associati) o di consiglieri regionali lombardi, di assegnare non più di venti diplomi d'onore a enti, istituzioni, associazioni, comitati e cittadini, i quali, senza intento di lucro e senza fruire di pubbliche sovvenzioni, conseguano risultati d'elevata qualità nello attuare manifestazioni, congressi, concorsi od iniziative di cui al precedente art. 1. Ai fini del presente articolo si considerano pubbliche sovvenzioni quelle erogate dallo Stato, dalla Regione, da province, da comuni (singoli, consorziati od associati).

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 10 dicembre 1981

GUZZETTI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del* 28 *ottobre* 1981 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 30 *novembre* 1981 *prot. n.* 22802/16196).

LEGGE REGIONALE 10 dicembre 1981, n. 71.
Disciplina delle aziende ricettive all'aria aperta.

(*Pubblicata nel* 3° *suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 49 *del* 15 *dicembre* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Nozione dei complessi ricettivi all'aria aperta

Sono soggetti alla presente legge i complessi ricettivi all'aria aperta, che forniscono alloggio ai turisti in propri allestimenti o che mettano a disposizione spazi atti ad ospitare turisti forniti di mezzi di trasporto autonomi e mobili, in aree recintate ed attrezzate.

Art. 2.
Villaggi turistici

1. Sono villaggi turistici i complessi ricettivi all'aria aperta attrezzati per ospitare turisti, sprovvisti di mezzi propri di soggiorno e pernottamento, in tende, roulottes, bungalow, case mobili ed altri allestimenti mobili.

2. Ogni allestimento stabile non può avere una superficie abitabile, compresi gli eventuali servizi, inferiore a mq 10 e superiore a mq 40; non deve comunque possedere le caratteristiche che sono proprie delle strutture alberghiere.

3. Nei villaggi turistici è consentito destinare a turisti provvisti di mezzi propri di soggiorno di cui al successivo art. 3, primo comma, piazzuole libere da ogni allestimento mobile o stabile, purchè in misura non superiore al venticinque per cento del numero complessivo delle piazzuole autorizzate.

Art. 3.
Campeggi

1. Sono campeggi le aziende ricettive all'aria aperta attrezzate per ospitare turisti provvisti di tenda o di altro mezzo proprio di soggiorno trasportabile dall'utente per via ordinaria.

2. Nei campeggi è consentito destinare ai turisti non provvisti di propri mezzi di soggiorno piazzuole attrezzate con gli allestimenti mobili o stabili di cui al secondo comma del precedente articolo in misura non superiore al venticinque per cento del numero complessivo delle piazzuole autorizzate.

Art. 4.
Caratteristiche comuni

1. I complessi ricettivi all'aria aperta possono disporre di ristorante, spaccio o bazar, bar ed altri servizi accessori, nonchè di impianti ed attrezzature sportive o ricreative, riservati ai soli ospiti; il titolare o il gestore non può tuttavia imporre agli utenti l'uso di tali servizi.

2. Le attrezzature e gli altri allestimenti di soggiorno possono essere dotati di preingressi funzionali al loro utilizzo ed aventi caratteristiche di mobilità.

Art. 5.
Procedure per l'identificazione di aree destinate a complessi ricettivi all'aria aperta

1. Le zone destinate ai complessi ricettivi di cui ai precedenti articoli sono individuate nel piano territoriale di coordinamento regionale previsto dall'art. 4 della legge regionale 15 aprile 1975, n. 51, nonchè nei piani territoriali di coordinamento di livello subregionale.

2. Nei parchi regionali l'insediamento di complessi ricettivi è consentito salvo quanto diversamente disposto dal piano territoriale di ciascun parco.

3. Fino a quando non saranno stati approvati i piani territoriali di cui al precedente primo comma, i complessi ricettivi sono consentiti unicamente nelle aree a tal fine destinate dagli strumenti urbanistici vigenti: questi ultimi dovranno altresì provvedere, in relazione alla dimensione e alla tipologia degli insediamenti, i casi nei quali si renda obbligatorio il piano di lottizzazione.

4. L'individuazione delle aree destinate a complessi ricettivi turistici all'aria aperta dovrà essere comunque effettuata in modo che essi siano ubicati in località salubre e risultino a conveniente distanza da opifici, ospedali, scuole, case di cura, caserme, aeroporti, cimiteri.

5. Nel caso in cui tali complessi siano ubicati presso le sponde dei laghi e dei fiumi devono essere rispettate le norme previste dall'art. 39 della legge regionale 15 aprile 1975, n. 51, salve le deroghe indicate negli strumenti urbanistici comunali o regionali.

Art. 6.
Concessione edilizia

1. L'allestimento dei complessi ricettivi di cui alla presente legge è soggetto a concessione edilizia.

2. Alla domanda di concessione deve essere allegata, oltre alla documentazione richiesta ai sensi delle norme urbanistiche, anche una relazione tecnica dalla quale risultino le modalità di approvvigionamento idrico nonchè il sistema di smaltimento delle acque meteoriche e luride che garantisca dalla sopravvenienza di fenomeni erosivi, di smottamento e di inquinamento.

3. Gli allestimenti realizzati in violazione delle disposizioni previste dal presente articolo, comportano l'applicazione delle sanzioni previste dagli articoli 15 e 17 della legge 28 gennaio 1977, n 10.

Art. 7.
Classificazione delle aziende

1. I villaggi turistici e i campeggi vengono classificati nell'interesse pubblico ed ai fini di una corretta informazione, in base ai requisiti indicati nel regolamento regionale di cui al successivo art. 24.

2. La classificazione è obbligatoria; ad essa provvede l'amministrazione comunale nel cui territorio è ubicato il complesso sulla base degli elementi dichiarati e degli ulteriori elementi conoscitivi e valutativi risultanti da specifica istruttoria svolta dall'ente provinciale per il turismo competente per territorio, in sede di rilascio dell'autorizzazione di cui al successivo art. 9.

3. La classificazione è effettuata con l'attribuzione di una due, tre, quattro stelle, in base ai requisiti previsti dal sopracitato regolamento regionale.

4. Tale classificazione ha validità per un triennio a partire dal primo gennaio e le operazioni relative devono essere espletate nel semestre precedente. Per le nuove aziende attivate durante il triennio e per quelle riclassificate ai sensi del successivo art. 8 essa ha validità per la frazione residua del triennio in corso.

5. E' fatto obbligo di esporre in modo ben visibile all'ingresso di ciascun complesso il segno distintivo corrispondente al numero di stelle assegnato e di tenere a disposizione dei clienti il testo della presente legge.

Art. 8.
Dichiarazione ai fini della classificazione

1. I titolari dell'autorizzazione alla gestione ed all'apertura dei complessi ricettivi all'aria aperta devono, congiuntamente qualora siano soggetti diversi, entro il mese di giugno dell'anno precedente il triennio di classificazione, presentare all'amministrazione comunale, tramite l'ente provinciale per il turismo, una dichiarazione contenente tutti gli elementi necessari per la classificazione, in particolare quelli relativi agli impianti, alle attrezzature ed alla prestazione di servizi.

2. La stessa dichiarazione deve essere presentata qualora durante il triennio vengano apportate modifiche, trasformazioni o ammodernamenti a complessi esistenti.

Art. 9.

Autorizzazione all'esercizio

1. Nessun complesso ricettivo all'aria aperta può essere aperto e gestito senza l'autorizzazione del comune competente per territorio, ai sensi dell'art. 60, lettera *c*), del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/77.

2. La relativa domanda, da indirizzare su carta legale al sindaco, deve essere inoltrata tramite l'ente provinciale per il turismo competente per territorio dal titolare della concessione edilizia o da chi intenda gestire il complesso avendo titolo alla sua disponibilità.

3. L'ente provinciale per il turismo entro trenta giorni dal ricevimento della domanda esprime parere sulla richiesta, tenuto conto anche degli impianti esistenti, delle prospettive ed esigenze turistico-ricettive della zona, delle caratteristiche ambientali e del complesso ricettivo, nonchè dell'entità del movimento turistico, e lo trasmette insieme alla domanda al comune competente.

4. Sulla domanda di autorizzazione il comune decide, previa verifica dell'agibilità degli impianti e delle strutture, entro e non oltre novanta giorni dalla data di presentazione della domanda; la richiesta di elementi integrativi e di chiarimenti sospende detto termine, che riprende a decorrere dalla data di presentazione degli elementi richiesti.

5. Del rilascio dell'autorizzazione deve essere data comunicazione, a cura del comune, alla giunta regionale - settore turismo, tramite il competente ente provinciale per il turismo.

6. La validità dell'autorizzazione è regolata dal successivo art. 12, quinto comma; nel caso di cambiamento di gestione, il subentrante deve darne immediata comunicazione al comune tramite l'E.P.T. competente.

Art. 10.

Domanda di autorizzazione all'esercizio

Alla domanda di autorizzazione devono essere allegati:

la concessione edilizia ed una planimetria generale in scala sufficiente ad individuare la localizzazione dei servizi, impianti ed allestimenti, ivi comprese le piazzuole con la relativa numerazione, nonchè gli elaborati esecutivi degli impianti fissi;

la denominazione prescelta e la classificazione che si intende conseguire, indicando a tal fine tutti gli elementi necessari ad identificare i requisiti previsti nel regolamento di cui al successivo art. 24;

l'indicazione del gestore o del suo rappresentante e la dichiarazione del titolare della concessione edilizia attestante la completa disponibilità dell'impianto da parte dell'istante, qualora il complesso non sia gestito dal titolare della concessione stessa;

le tariffe delle prestazioni e quelle per l'uso di ogni impianto o servizio nonchè l'indicazione del periodo di apertura;

i certificati di potabilità dell'acqua e di agibilità degli allestimenti, nonchè il nulla osta dell'ufficiale sanitario e dei vigili del fuoco.

Art. 11.

Tassa sulla concessione

1. L'autorizzazione all'apertura e alla gestione comporta il pagamento della tassa di concessione regionale secondo le misure stabilite dalle norme legislative regionali in materia salvo il successivo adeguamento di dette norme sulla base dei nuovi criteri di classificazione delle aziende di cui alla presente legge.

Art. 12.

Contenuti dell'autorizzazione all'esercizio

1. L'autorizzazione deve contenere, tra l'altro, le indicazioni relative alla denominazione del complesso, alla capacità ricettiva, al numero delle piazzuole autorizzate, al periodo di apertura ed all'eventuale rappresentante.

2. Qualora l'autorizzazione sia richiesta per l'esercizio di un complesso avente denominazione identica ad altra operante nel territorio dello stesso comune, il rilascio della stessa è subordinato al mutamento della denominazione.

3. L'autorizzazione a favore di enti, associazioni e società per la gestione di complessi ricettivi all'aria aperta può essere rilasciata solo quando i legali rappresentanti degli stessi abbiano designato un gestore avente i requisiti richiesti dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

4. Il titolare dell'autorizzazione può nominare, previo assenso del comune un rappresentante il quale ha gli stessi obblighi.

5. L'autorizzazione è valida per l'anno del rilascio e si intende rinnovata con il pagamento della tassa sulle concessioni regionali; è parimenti soggetta al pagamento della predetta tassa l'autorizzazione alla nomina del rappresentante di cui al comma precedente.

6. L'atto di autorizzazione alla gestione dell'azienda ricettiva può comprendere anche l'attività di vendita di bevande analcoliche di generi alimentari e di bazar, di servizio di ristorazione ed altre attività consentite dalle leggi vigenti, limitatamente alle persone ospitate.

7. L'esercizio delle attività di vendita delle bevande, dei generi alimentari e di bazar, nonchè il servizio di ristorazione possono essere trasferiti o locati dal titolare dell'autorizzazione a terzi, purché essi risultino in possesso dei requisiti previsti dalle leggi vigenti.

Art. 13.

Obblighi del titolare

1. I titolari dell'autorizzazione e l'eventuale rappresentante devono possedere i requisiti richiesti dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 733 e sono responsabili dell'osservanza del complesso ricettivo delle disposizioni previste nella legge e nel regolamento di pubblica sicurezza ed in ogni altra legge o regolamento dello Stato o di enti pubblici territoriali; essi sono altresì soggetti alle disposizioni dell'art. 109 del citato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

2. In sostituzione del prescritto registro, la comunicazione delle persone alloggiate, di cui al terzo comma del citato art. 109, avviene mediante compilazione di apposite schede da trasmettere giornalmente all'autorità locale di pubblica sicurezza, fatti salvi i casi di complessi ubicati in località isolate per i quali il recapito di tali schede deve essere effettuato appena possibile.

3. E' fatto obbligo di trasmettere tempestivamente all'ente provinciale per il turismo, debitamente compilati, gli appositi modelli ISTAT.

4. I titolari dell'autorizzazione di esercizi o di villaggi turistici e di campeggi debbono essere assicurati per il rischio della responsabilità civile nei confronti dei terzi, ivi compresi i clienti e loro familiari od ospiti, tanto per i danni alle cose che per i danni alle persone, secondo quanto previsto dalla legge 10 giugno 1978, n. 316. La garanzia assicurativa deve comunque comprendere anche il rischio di furto dei mezzi di soggiorno degli ospiti.

Art. 14.

Periodo di apertura

1. L'autorizzazione all'esercizio delle aziende ricettive all'aria aperta può essere annuale o stagionale.

2. Il periodo di apertura stagionale non può essere inferiore a quattro mesi per i complessi ubicati in località di altitudine inferiore a 700 m s.l.m., ed a tre mesi per gli altri.

3. Qualora il gestore intenda procedere alla chiusura temporanea del complesso durante il periodo previsto, o intenda ritardarne l'apertura o anticiparne la chiusura, deve chiedere l'autorizzazione al comune indicando la durata ed i motivi.

4. Qualora l'autorizzazione abbia durata annuale, il titolare che intenda procedere alla chiusura temporanea del complesso ne deve informare, indicandone la durata e i motivi, il comune e il competente ente provinciale per il turismo.

5. Il periodo di chiusura di cui al precedente comma non può essere superiore a mesi sei.

6. Trascorso tale periodo senza che si sia verificata la riapertura dell'azienda, l'autorizzazione si intende decaduta.

Art. 15.

Denuncia delle tariffe

1. I titolari dei villaggi turistici e dei campeggi hanno l'obbligo di denunciare all'ente provinciale per il turismo entro il 15 ottobre di ogni anno ed a valere dal successivo 1° gennaio al 31 dicembre le tariffe — comprensive di IVA — che intendono applicare per l'uso di ciascun allestimento od attrezzatura di cui il complesso è dotato.

2. I prezzi denunciati dovranno essere contenuti nei limiti stabiliti dagli organi competenti in materia di controllo dei prezzi. E' fatto obbligo di esporre in modo ben visibile all'ingresso del campeggio o del villaggio turistico la tabella delle tariffe dei prezzi denunciati, vidimata da parte dell'ente provinciale per il turismo.

3. Entro il mese di dicembre di ogni anno gli enti provinciali per il turismo trasmettono alla giunta regionale l'elenco dei villaggi turistici e dei campeggi autorizzati ed operanti nei rispettivi territori, con l'indicazione della categoria di appartenenza nonché delle tariffe denunciate da ciascuna azienda ai sensi del primo comma.

4. Gli elenchi delle aziende, suddivisi per provincia, sono pubblicati nel Bollettino regionale a cura della giunta regionale.

Art. 16.
Divieto di cessione parziale

1. Nei complessi ricettivi disciplinati dalla presente legge è vietata la vendita di piazzuole, la locazione delle stesse per periodi pluriennali e qualsiasi altra forma di cessione a singoli che possa far venire meno, anche parzialmente, il carattere di pubblico esercizio unitario dei complessi medesimi.

2. L'infrazione a tale divieto da parte del titolare dell'autorizzazione all'apertura o alla gestione comporta la sospensione da uno a tre mesi e, nei casi di recidiva, la revoca dell'autorizzazione.

Art. 17.
Vigilanza

1. Le funzioni di vigilanza e controllo sulle aziende ricettive disciplinate dalla presente legge sono esercitate dall'ente provinciale per il turismo e dal comune o dai comuni che concedono l'autorizzazione, fatte salve le competenze dell'autorità di pubblica sicurezza e dell'autorità sanitaria.

2. La giunta regionale può disporre ispezioni e controlli a mezzo di propri funzionari all'uopo incaricati dall'assessore competente in materia, muniti di appositi documenti di riconoscimento abilitante.

Art. 18.
Sospensione e revoca dell'autorizzazione

Il comune, sentito il competente ente provinciale per il turismo, può disporre la sospensione o la revoca dell'autorizzazione quando l'attività esercitata nell'azienda abbia dato luogo ad irregolarità di ordine tecnico-amministrativo; di tali provvedimenti specificatamente motivati deve essere data comunicazione alla giunta regionale ed all'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 19.
Deroghe ed esclusioni dalla presente normativa

1. Non sono soggetti alla presente normativa:

a) gli enti, le associazioni e le organizzazioni operanti senza fine di lucro per scopi sociali, culturali, educativi e sportivi che organizzano soggiorni campeggistici in aree da loro prescelte, purché non siano garantiti i servizi generali indispensabili per il rispetto delle norme igieniche e sanitarie, nonché per la salvaguardia della pubblica salute ed incolumità e non si dia luogo a manomissione ambientale. L'allestimento di tali campeggi mobili deve essere preventivamente autorizzato dal comune sul cui territorio si intende organizzare il soggiorno, sentita l'autorità sanitaria locale; tale autorizzazione può essere concessa per un periodo della durata di trenta giorni, prorogabili eccezionalmente fino a novanta giorni per campeggi promossi da organizzazioni giovanili;

b) i proprietari di un fondo non attrezzato che intendano dare ospitalità temporanea gratuita ai familiari;

c) i comuni che destinino piazzuole attrezzate per ricettività gratuita di turisti forniti di mezzi propri per soste non superiori a tre pernottamenti.

2. Sono esclusi inoltre dall'applicazione della presente legge le case per ferie e gli ostelli per la gioventù che restano disciplinati dalla legge 21 marzo 1958, n. 326 e dal relativo regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1961, n. 869.

Art. 20.
Deroghe per i complessi esistenti

1. Fermi restando tutti gli obblighi la cui violazione comporta, ai sensi del successivo art. 25, l'irrogazione delle sanzioni, ai complessi ricettivi già allestiti ed autorizzati alla data di entrata in vigore della presente legge, è consentito in via transitoria, purché non abbiano caratteristiche alberghiere, di mantenere le strutture e gli allestimenti esistenti, anche se non conformi alla previsione della presente normativa e del relativo regolamento di attuazione.

2. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tuttavia, ogni campeggio e villaggio turistico deve essere adeguato alla presente disciplina, fatta eccezione per quanto concerne le percentuali di cui ai precedenti articoli 2, terzo comma, e 3, secondo comma.

3. Le autorizzazioni già rilasciate ai sensi della precedente normativa mantengono validità per l'anno in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, purché sia stata presentata domanda di conferma ai sensi del successivo art. 21.

Art. 21.
Conferma di autorizzazione

1. La prosecuzione dell'attività dei campeggi e dei villaggi turistici già funzionanti è subordinata alla conferma dell'autorizzazione previa verifica:

a) della compatibilità ambientale del complesso ricettivo, nonché della conformità agli strumenti urbanistici vigenti;

b) dell'adeguamento della gestione alle disposizioni della presente legge.

2. A tal fine gli interessati devono presentare, al comune, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, domanda tramite l'ente provinciale per il turismo competente per il territorio, corredandola:

a) della ricevuta del pagamento della tassa di concessione per l'anno in corso;

b) di una relazione tecnica di cui al precedente art. 6;

c) di una relazione contenente la descrizione puntuale degli impianti, degli allestimenti e delle attrezzature;

d) dell'indicazione della denominazione del complesso, della classificazione richiesta, delle tariffe praticate e del periodo di apertura.

3. Il sindaco provvede alla conferma dell'autorizzazione ed all'attribuzione della classificazione provvisoria entro novanta giorni dal ricevimento; decorso tale termine l'autorizzazione si intende confermata in base alla classificazione richiesta.

4. Il diniego di conferma equivale a revoca dell'autorizzazione e comporta conseguentemente la cessazione dell'attività.

5. Del provvedimento il comune dà comunicazione alla giunta regionale e all'ente provinciale per il turismo competente per territorio.

Art. 22.
Regolarizzazione urbanistica

1. In deroga a quanto previsto dal terzo comma dell'articolo precedente, nel caso in cui l'insediamento sia difforme dalle previsioni dello strumento urbanistico vigente ma adeguato alle esigenze di tutela ambientale di cui all'art. 21, primo comma, della presente legge, il comune provvede entro sei mesi dall'entrata in vigore di quest'ultima ad adottare le relative varianti, limitate unicamente alle aree sulle quali insiste il complesso ricettivo.

2. Tali varianti sono approvate dalla giunta regionale entro sei mesi dalla data di ricevimento; decorso tale termine la variante si intende comunque approvata.

3. I comuni dotati di programma di fabbricazione possono adottare le varianti con le stesse procedure previste dal comma precedente, in deroga a quanto previsto dall'art. 14 della legge regionale 15 aprile 1975, n. 51.

4. Sulla base dell'adozione della suddetta variante da parte del comune, può essere provvisoriamente accordata conferma della autorizzazione provvisoria all'esercizio del complesso ricettivo, fino a quando non interverrà l'approvazione esplicita o implicita della variante stessa da parte della giunta regionale.

Art. 23.

Contributi erogabili alle aziende ricettive

Alle aziende ricettive disciplinate dalla presente legge sono applicabili le provvidenze ordinariamente previste per l'industria turistico-alberghiera.

Art. 24.

Regolamento di esecuzione

Le modalità di esecuzione della presente legge saranno disciplinate mediante regolamento regionale di attuazione.

Art. 25.

Sanzioni amministrative

1. Chiunque gestisca un'azienda ricettiva all'aria aperta senza autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da lire 2 milioni a lire 5 milioni con l'obbligo di immediata cessazione dell'attività abusiva; in caso di recidiva la sanzione può essere triplicata.

2. Ai titolari delle autorizzazioni che non forniscano le informazioni di cui all'art. 8 della presente legge o non consentano gli accertamenti disposti ai sensi del precedente art. 7 si applicano la sanzione amministrativa da lire 200 mila a lire 600 mila; in caso di rinnovato invito e di persistenza nel rifiuto il comune sospende le procedure relative alla classificazione e dispone la sospensione dell'autorizzazione fino a quando l'interessato non abbia ottemperato.

3. Il titolare dell'autorizzazione che ometta di indicare la classificazione o di esporre il corrispondente segno distintivo, ovvero pubblicizzi in qualsiasi modo una classificazione, una denominazione, un segno distintivo del complesso diversi da quelli autorizzati, o affermi la presenza di impianti e di attrezzature non corrispondenti a quelli esistenti, è soggetto alla sanzione amministrativa da lire 1 milione a lire 3 milioni; nell'ipotesi di concorso di una pluralità delle condotte suindicate può essere disposta altresì la sospensione dell'autorizzazione da quindici a trenta giorni.

4. Il titolare dell'autorizzazione che non ottemperi agli obblighi previsti dal precedente art. 14 è soggetto alla sanzione amministrativa da lire 250 mila a lire 1 milione.

5. Il titolare dell'autorizzazione che non stipuli contratto di assicurazione per rischi da responsabilità civile nei confronti dei clienti è soggetto alla sanzione amministrativa da lire 250 mila a lire 1 milione.

6. Al titolare dell'autorizzazione che non esponga al pubblico le tariffe e i prezzi denunciati si applica la sanzione amministrativa da lire 250 mila a lire 1 milioni. Il titolare di autorizzazione che applichi tariffe e prezzi superiori a quelle regolarmente denunciati, è soggetto alla sanzione amministrativa da lire 1 milione a lire 3 milioni; in questo caso, se recidivo, può farsi luogo alla revoca dell'autorizzazione.

7. Il titolare dell'autorizzazione che consenta il soggiorno ad un numero di turisti superiore a quello previsto dalla capacità ricettiva degli impianti è soggetto alla sanzione amministrativa da lire 50 mila a lire 2 milioni; nel caso di recidiva può essere disposta la revoca dell'autorizzazione.

8. Chiunque eserciti campeggio mobile organizzato senza l'autorizzazione di cui all'art. 19, lettera *a*), è soggetto alla sanzione amministrativa da lire 50 mila a lire 300 mila.

Art. 26.

Procedure per l'irrogazione delle sanzioni amministrative

Per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge si osservano le disposizioni contenute nella legge regionale 20 agosto 1976, n. 28; le somme dovute sono riscosse ed introitate dalle competenti amministrazioni comunali.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 10 dicembre 1981

GUZZETTI

(Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 28 ottobre 1981 e vistata dal commissario del Governo con nota del 30 novembre 1981, prot. n. 21402/16202.

(1355)

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10, presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.
Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo		
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:	
	annuale	L. 72.000
	semestrale	L. 40.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:	
	annuale	L. 100.000
	semestrale	L. 55.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi*:	
	annuale	L. 96.000
	semestrale	L. 53.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi alle *specialità medicinali*:	
	annuale	L. 85.000
	semestrale	L. 47.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a *tutti i tipi* dei *supplementi ordinari*:	
	annuale	L. 165.000
	semestrale	L. 92.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L. 30.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L. 28.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L. 400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 450
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 450

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 65.000
Abbonamento semestrale	L. 35.000

Un fascicolo L. 400 per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.
Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare ai numeri: 85082221 - 85082149.

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 15 gennaio 1982, n. 1.

Integrazione agli articoli 5 e 6 della legge regionale 11 agosto 1973, n. 17, concernente: « Delimitazione delle zone montane omogenee. Costituzione e funzionamento delle comunità montane ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 4 *del 27 gennaio* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Alla legge regionale 11 agosto 1973, n. 17, sono apportate le seguenti modifiche:

1) L'art. 5 è sostituito dal seguente articolo:

« La giunta, oltre che dal presidente e dal vice-presidente, è composta:

a) da tre membri, nel caso in cui la comunità montana sia costituita da non più di otto comuni;

b) da cinque membri, nel caso in cui la comunità montana sia costituita da nove a quattordici comuni;

c) da sette membri, nel caso in cui la comunità montana sia costituita da oltre quattordici comuni ».

2) E' introdotto all'art. 6 il seguente secondo comma:

« Il vice-presidente coadiuva il presidente e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento ed inoltre può essere titolare di deleghe amministrative ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 15 gennaio 1982

ENRIETTI

LEGGE REGIONALE 21 gennaio 1982, n. 2.

Modifica ed integrazione dell'art. 15 della legge regionale 21 gennaio 1980, n. 3.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 4 *del 27 gennaio* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

All'art. 15 della legge regionale 21 gennaio 1980, n. 3, sono apportate le seguenti modifiche:

1) Al terzo comma è apportata la seguente aggiunta:

« Essa è invece cumulabile, per il presidente e i membri della giunta delle comunità montane di cui al penultimo comma dell'art. 10 della presente legge, nella misura pari alla differenza tra l'indennità percepita come presidente, vice-presidente e assessore della comunità montana oppure come sindaco o assessore di comune, e l'indennità spettante quale presidente o membro del comitato di gestione dell'associazione dei comuni ».

2) Il quarto comma è soppresso.

Art. 2.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte, ai sensi del sesto comma dell'art. 45 dello statuto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 21 gennaio 1982

ENRIETTI

LEGGE REGIONALE 21 gennaio 1982, n. 3.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio sul bilancio per l'anno finanziario 1982.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 4 *del 27 gennaio* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La giunta regionale è autorizzata, ai sensi dell'art. 79 dello statuto, ad esercitare provvisoriamente, fino a quando non sia approvato per legge e non oltre il 31 marzo 1982, il bilancio per l'anno finanziario 1982, secondo gli stati di previsione e le norme contenute nel relativo disegno di legge all'esame del consiglio regionale, in conformità alla disciplina dettata dagli articoli 34 e 35 della legge regionale 14 marzo 1978, n. 12, senza alcuna limitazione all'entità degli stanziamenti utilizzabili.

Art. 2.

E' autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1982 presentato dall'Azienda regionale tenuta « La Mandria » con gli stessi vincoli indicati al precedente art. 1.

Art. 3.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte ai sensi dell'art. 45, sesto comma, dello statuto.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 21 gennaio 1982

ENRIETTI

(1319)

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100821100)